SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. **26**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata prevista dall'articolo 2 della legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

b) all'articolo 28, comma 1, lettera *b)*, le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: "legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio";

d) all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.";

f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

2) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

3) al comma 2, la parola: "incestuosi" è sostituita dalle seguenti: "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile";

g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio" e la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

2) al comma 2, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" è soppressa;

n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *k)*, le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";

2) al comma 1, la lettera *n)* è soppressa;

3) al comma 1, alla lettera *o)*, le parole: "la filiazione legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio è nato nel matrimonio";

4) i commi 2 e 3 sono abrogati;

5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

o) all'articolo 50, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

q) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.".

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
GRASSO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Interno, foglio n. 565

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2012, n. 293:

«1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.».

Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2014, n. 5.

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

Si riporta la rubrica del Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, come modificata dal presente decreto:

"Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli *nati fuori del matrimonio.*"

Si riporta il testo degli articoli 28, 29, 30, 33, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, S.O., come modificati dal presente decreto:

"Art. 28. (*Iscrizioni e trascrizioni*) — 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile;

b) gli atti di riconoscimento *del figlio nato fuori del matrimonio* ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;

c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;

b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;

g) i provvedimenti in materia di adozione.

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.

Art. 29. (*Atto di nascita*) — 1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all'articolo 30.

2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori *del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio* e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.

3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.

4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.

6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2 e 3.

7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.

Art. 30. (*Dichiarazione di nascita*) — 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio *nato fuori del matrimonio* e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto."

"Art. 33. (*Disposizioni sul cognome*) — 1. (abrogato).

2. *Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.*

3. *Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.*

«*Omissis*»."

"Art. 42. (*Riconoscimento di figli* nati fuori del matrimonio) — 1. Chi intende riconoscere un figlio *nato fuori del matrimonio* davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano *figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile*, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.

Art. 43. (*Annotazioni*) — 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio *nato fuori del matrimonio*, fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita.

2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.

«*Omissis*»."

"Art. 45. (*Altri casi di riconoscimento*) — 1. Il riconoscimento del figlio *nato fuori del matrimonio* che non ha compiuto i *quattordici* anni non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.

2. Se il figlio ha compiuto i *quattordici* anni, il riconoscimento è ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.

3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

Art. 46. (*Adempimenti d'ufficio*) — 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio *nato fuori del matrimonio* deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione.

2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.

3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.

4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento.

5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

Art. 47. (*Adempimenti particolari*) — 1. In caso di riconoscimento di un figlio *nato fuori del matrimonio*, già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve dare notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.

Art. 48. (*Impugnazioni dell'atto di riconoscimento*) — 1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione.

3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati. all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.

Art. 49. (*Annotazioni*) — 1. Negli atti di nascita si annotano:

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;

b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;

d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;

e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;

g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;

g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati;

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;

n) (*soppressa*);

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono *che il figlio è nato nel matrimonio*;

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

r) gli atti di morte;

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

2. (*abrogato*).

3. (*abrogato*).

4. Le annotazioni di cui al *comma 1* possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Art. 50. (*Richiesta presentata da procuratore speciale*) — 1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la *responsabilità genitoriale* o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

«*Omissis*»."

"Art. 64. (*Contenuto dell'atto di matrimonio*) — 1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:

a) il nome e il cognome, il luogo è la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;

b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile;

c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile;

d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;

f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;

g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli *nati fuori del matrimonio*, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

«*Omissis*»."

"Art. 98. (*Correzioni*) — 1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

2. *L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.*

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.".

15G00040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 febbraio 2015.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Cinque Terre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2011 di aggiornamento dell'area marina protetta "Cinque Terre", che sostituisce integralmente il decreto ministeriale del 9 novembre 2004 di istituzione dell'area marina protetta e contestualmente conferma la gestione dell'area marina protetta all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, come previsto dall'articolo I, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 189 del 20 luglio 2011, recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta "Cinque Terre";

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre" trasmessa, con nota prot. 3512-P/1 del 7 maggio 2013, dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre;

Vista la nota prot. 8331/PNM del 29 aprile 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, è stato trasmesso allo stesso Ente Parco per il parere della Commissione di riserva;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 70 del 5 marzo 2013, con il quale è stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Cinque Terre" nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 16 giugno 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre";

Vista la delibera n. 97 del 22 dicembre 2014 del Presidente dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre con la quale si approva e si trasmette con nota prot. 293-P/1 lo schema di Regolamento integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 82 del 25 novembre 2014, ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 16 aprile 2013;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", formulato e adottato dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 24 febbraio 2015

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente Regolamento di esecuzione stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Cinque Terre", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al regolamento recante la disciplina della attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Cinque Terre" approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.

2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1344270 "Fondali Punta Mesco — Riomaggiore" e per la designanda ZSC, ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento di esecuzione si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «assetto dislocante»: navigazione entro la velocità critica dell'unità navale, con una rilevante parte di scafo sommersa rispetto alla superficie del mare;

e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale adibito allo scopo;

h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramente di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e ss.mm.;

m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da un standard determinato;

o) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

p) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

r) «noleggio di unità navale» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;"

s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile; ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

u) «pesca subacquea», l'attività di pesca esercitata in immersione, a scopo ricreativo, mediante l'utilizzo di attrezzi destinati alla cattura;

v) «pesca professionale», l'attività di cattura dei prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli sul mercato ittico all'ingrosso o al dettaglio, come disciplinata dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima;

w) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e ss.mm., che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

x) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e ss.mm. compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;

y) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

z) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

aa) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali regolarmente iscritte adibite al trasporto passeggeri;

bb) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori, lungo itinerari ricompresi nell'area marina protetta;

cc) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

dd) «unità da diporto», qualsiasi costruzione destinata alla navigazione a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro", come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.;

ee) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

ff) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta "Cinque Terre" del 20 luglio 2011.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta "Cinque Terre" è affidata all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, come stabilito dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 e confermato dal decreto ministeriale del 20 luglio 2011 di aggiornamento dell'area marina protetta.

2. L'Ente Parco si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministro e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011, dal presente Regolamento, dalla Convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre è affidata altresì la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto sito Natura 2000.

6. L'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC, contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm., attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti, tutelati dalla Direttiva 92/43 "Habitat".

Art. 5.

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.

3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.

4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva;

d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

5. Il Responsaoile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Art. 6.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta "Cinque Terre" con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento e alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, e le successive proposte di aggiornamento;

d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I fascia.

7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato con funzione consultiva.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7.

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.

Art. 8.

Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Cinque Terre", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa sono disciplinati in funzione della zonazione come di seguito riportato:

b) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

c) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuti conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

d) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime in vigore alla data di emanazione del presente regolamento di esecuzione devono dare comunicazione degli estremi della concessione all'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV.

3. Eventuali nuove richieste di concessioni demaniali marittime, esclusivamente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all'Amministrazione competente, unitamente alla richiesta all'ente gestore, ai fini dell'espressione dell'intesa o del rilascio del parere.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 9.

Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:

- nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrità degli habitat marini e costieri;

- nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra ammassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'ente gestore può autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

2. La mancata osservanza delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 37.

Art. 10.

Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici e assimilati.

Art. 11.

Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 12.

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b. parametri analizzati;

c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta "Cinque Terre".

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica o il prelievo di organismi e campioni deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e all'autorità marittima competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2.

8. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

9. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e di rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

Art. 13.

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

7. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la denominazione dell'area marina protetta.

Art. 14.

Disciplina dell'attività di balneazione

1. La balneazione è consentita nelle zone A, previa autorizzazione dell'ente gestore, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti autorizzati, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1° maggio al 30 settembre;

2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

3. Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone A, salva la necessità di contingentamento dell'attività, possono richiedere l'autorizzazione:

a. i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;

b. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e già in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina della attività consentite.

4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo l'ente gestore definisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il contingentamento delle attività di balneazione, stabilendo il numero massimo di presenze giornaliere.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, sarà considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

6. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 15.

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Nell'area marina protetta, al fine di salvaguardare la sicurezza in mare durante il periodo stabilito per la stagione balneare, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale autorità marittima la navigazione è consentita oltre la distanza di 100 metri dalla costa a picco sul mare e oltre la distanza di 200 metri dalla costa bassa e dagli arenili frequentati dai bagnanti.

3. Nelle zone A è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, la navigazione a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico a velocità non superiore a 5 nodi e ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, in numero non superiore ad un natante per richiedente, ai natanti di proprietà di:

a. residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;

b. possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e già in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite.

4. I natanti a remi, a vela e a pedali dotati di motore fuoribordo a scoppio possono navigare in zona A esclusivamente con il piede del motore in posizione di riposo e con l'elica fuori dall'acqua.

5. L'ente gestore, al fine di contingentare i flussi turistici nella zona A per le esigenze di tutela ambientale, stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di presenze giornaliere.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 3, è considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

7. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a remi e a vela, a pedali, a propulsione elettrica.

8. Nelle zone B e C non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

9. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso e la navigazione a motore, ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, a velocità non superiore 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante e compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, purché in linea con uno dei seguenti requisiti di eco compatibilità, e comunque in numero di un natante o di un'imbarcazione per ciascun richiedente:

a. motori in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche ovvero motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta;

b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.

10. Nella zona C è consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, esclusivamente in assetto dislocante con le seguenti velocità:

a. non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b. non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

11. Nelle zone B e C è consentito l'accesso alle grotte ai natanti condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.

12. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

13. Con provvedimento dell'ente gestore, per motivi di sicurezza della balneazione e di migliore fruibilità, possono essere individuati gli specchi acquei antistanti gli arenili ove consentire esclusivamente la navigazione a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

14. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

15. Il personale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore può stabilire, con successivo autonomo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.

Art. 16.

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone dell'area marina protetta non è consentito l'ormeggio.

2. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, già autorizzati al transito, nei campi ormeggio predisposti dal medesimo ente gestore.

3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio delle unità navali delle imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, impegnate in attività dei centri d'immersione, pescaturismo, trasporto collettivo e visite guidate, ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso dagli ormeggi destinati alla nautica da diporto appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

4. Gli specchi acquei adibiti a campi ormeggio per il diporto nelle zone B e C, sono individuati con apposito provvedimento dell'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a. è consentito ai gavitelli riservati ai natanti e alle imbarcazioni l'ormeggio di una sola unità al medesimo gavitello;

b. non è consentito l'ormeggio impiegando più di un gavitello;

c. non è consentito l'ormeggio di unità navali, non presidiate da personale abilitato alla condotta, durante le ore notturne.

d. non sono consentite le attività subacquee, con o senza autorespiratore;

e. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;

f. non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;

g. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello predisposto dall'ente gestore;

h. è consentita la balneazione esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio, salvo quanto disposto da specifico regolamento e norme d'uso dei campi ormeggio nell'area marina protetta;

i. è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per Io svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore può stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi e/o stabilire un numero massimo di presenze giornaliere.

8. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

9. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 17.

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B dell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.

2. Nella zona C è consentito l'ancoraggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente al di fuori degli specchi acquei individuati, delimitati e segnalati con provvedimento dall'ente gestore, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai fini della tutela delle biocenosi sensibili, esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni.

3. Al fine di contingentare i flussi turistici in zona C, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore può stabilire, con successivo provvedimento, il divieto di ancoraggio o un numero massimo di autorizzazioni giornaliere.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pannelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

6. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 18.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

2. Nelle zone B sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente con le seguenti modalità:

a) nel periodo 1° maggio - 31 ottobre;

b) dall'alba al tramonto;

c) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;

d) in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero non superiore a 5 subacquei.

3. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nelle zone B, salva la necessità di contingentamento dell'attività, possono richiedere l'autorizzazione:

a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con un massimo di due accompagnatori;

b) i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c) coloro che abbiamo risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta già in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività.

4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee individuali, dal 1° maggio al 31 ottobre, previa autorizzazione dell'ente gestore, rilasciata anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali.

5. Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:

a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;

d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e) è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

g) l'accesso alle grotte sommerse è consentito esclusivamente con l'utilizzo di apparecchi per la respirazione a circuito chiuso o semichiuso, con scarico dell'aria fuori dalle grotte.

6. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee individuali.

7. L' ente gestore cura la compilazione di un registro delle immersioni subacquee individuali autorizzate, ai fini del monitoraggio di cui al comma precedente.

8. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 19.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nelle zone A sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite, con le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore subacqueo autorizzati dall'ente gestore;

b) con un numero massimo di 4 subacquei per ogni guida, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;

c) per ciascuna zona A, è consentito un massimo di 5 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00.

2. Nelle zone A è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione a remi e con propulsore elettrico ai natanti di proprietà dei soggetti di cui al precedente comma I, a velocità non superiore a 5 nodi. Nel caso che il natante disponga anche di fuoribordo con motore a scoppio, è fatto obbligo di sollevare il piede del suddetto motore in posizione di riposo, con l'elica fuori dall'acqua.

3. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le visite subacquee guidate svolte dai centri d'immersione, con le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore subacqueo, autorizzati dall'ente gestore;

b) con un numero massimo di 5 subacquei per ogni guida autorizzata, per un massimo di 2 guide e 10 subacquei per ciascuna immersione;

c) per ciascuna zona B, è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

4. Nelle zone B, in considerazione delle ridotte superfici e delle contenute distanze da terra delle perimetrazioni, è consentita la navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore 5 nodi.

5. Nella zona C le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore.

6. Nella zona C, la navigazione a motore delle unità navali adibite alle attività dei centri di immersione e degli altri operatori del settore è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente in assetto dislocante, con le seguenti velocità:

a) non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

b) non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.

7. Le visite guidate subacquee nell'area marina protetta devono rispettare il codice di condotta come riportato al precedente art. 18 comma 5.

8. L'ormeggio delle unità navali dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

9. É fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.

10. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'ente gestore: gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione.

11. Il registro di cui al precedente comma 10 deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore e riconsegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ciascun anno. I dati del registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

12. L'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee guidate.

13. Ai fini dell'esercizio delle visite guidate subacquee le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, i centri di immersione richiedenti devono:

a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33;

b) assicurare un periodo di apertura delle attività dei centri di immersione e degli altri operatori del settore di almeno 150 giorni;

c) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori;

d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;

e) avere unità navali, a seconda della tipologia, equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodisel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi i centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite, subordinatamente, con criterio preferenziale, i centri d'immersione:

a) in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 14, lettera *e)*;

b) che garantiscono un periodo annuale d'apertura delle attività tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;

c) in cui almeno uno dei soci e degli altri operatori del settore sia in possesso di abilitazione per l'accompagnamento di disabili visivi e motori.

In ulteriore subordine è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato ai fini della verifica capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee, stabilendo i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale, prevedendo nello specifico:

a. il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;

b. i requisiti di eco-compatibilità

c. i siti di immersione;

d. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

e. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

f. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

g. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

h. eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

17. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede altresì un'adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

19. Gli utenti dei servizi di immersioni guidate sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente regolamento, del regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.

20. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo, da parte dei centri di immersione, di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente parco al termine di scadenza dell'autorizzazione.

21. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 20.

Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica, fatta eccezione per un numero massimo di 3 eventi all'anno con un numero massimo di 20 partecipanti per evento, previa autorizzazione dell'ente gestore, che ne stabilisce limiti e modalità e assicura la sorveglianza.

2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa, nel rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee, al trasporto passeggeri e al noleggio di unità da diporto di cui ai precedenti articoli.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a. essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività;

b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

c. fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell' attività;

d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:

a) fornire all'ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 21.

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nelle zone A e B non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

2. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

3. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.

4. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate devono:

a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

8. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle attività in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 9 e, per la restante percentuale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, coi successivi provvedimenti, sentita la Commissione di Riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e visite guidate. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:

a) il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate;

b) i requisiti di eco-compatibilità.

10. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 22.

Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto a motore adibite a noleggio e locazione.

2. Nelle zone A è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il transito di natanti a remi (kayak e canoe) nel numero massimo di trenta unità al giorno, limitatamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri.

3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unità da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per ogni unità da diporto impiegata allo scopo, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 6 lettera b. e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta:

a. le imprese aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite;

b. le imprese aventi unità da diporto con:

i. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;

ii. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

iii. propulsione a remi o pedale (es. kayak, canoe, barca a remi, pattini, pedalò) e a vela.

7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina delle attività consentite ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

9. Gli utenti di servizi di noleggio e locazione di unità da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente Regolamento, del Regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.

10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

11. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 23.

Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nelle zone A e B non sono consentiti l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea.

2. Nella zona C, l'accesso e la navigazione dei mezzi di linea sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità:

a. parallelamente alla linea di costa;

b. a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa;

c. a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 i metri di distanza dalla costa;

d. a velocità non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 e i 1.000 metri di distanza dalla costa;

e. a velocità non superiore a 20 nodi, oltre la distanza di 1.000 metri dalla costa.

3. Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale, sempre prestando la massima attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.

4. Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più mezzi di linea, è fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco.

5. Durante lo stazionamento all'interno dei porticcioli e degli approdi i mezzi di linea dovranno provvedere a ridurre al minimo l'azione dei motori negli stretti limiti di mantenimento della sicurezza e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale.

6. Con provvedimento dell'ente gestore, sono individuate le rotte di navigazione dei mezzi di linea di cui al precedente comma 3 e le loro condizioni di esercizio.

7. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri bordo.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivi a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

9. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

10. Le unità navali adibite al trasporto di linea già iscritte nei registri presso la Capitaneria di Porto devono:

a) essere equipaggiate con motore a quattro tempi a ridotto impatto ambientale, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

b) dotarsi di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione, "eventuali deroghe condizionate" potranno essere assentite, per un periodo di dodici mesi dalla emanazione del presente Regolamento, mediante la sottoscrizione di vincoli di preclusione d'uso dei servizi igienici di bordo nelle zone di permanenza e durante la navigazione all'interno dell'area marina protetta;

c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

11. In caso di sostituzione dei mezzi nautici di linea per problemi tecnici, è necessario richiedere un nuovo rilascio dell'autorizzazione.

12. Nuove autorizzazioni ai mezzi di linea verranno rilasciate esclusivamente se compatibili con le esigenze di tutela ambientale e le capacità di carico dell'area marina protetta.

13. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a bordo di ogni unità di linea dovrà essere garantito un apposito spazio attrezzato a disposizione dell'ente gestore per attività istituzionali, di informazione, commercializzazione di prodotti e servizi.

15. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 24.

Disciplina delle attività di whale-watching

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di whale-watching.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di whale-watching a bordo di unità navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui al precedente art. 15.

3. Per le attività di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In dette fasce vige il seguente codice di condotta:

a. la velocità massima di navigazione consentita è di 5 nodi;

b. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

c. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;

d. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;

e. nella fascia di osservazione non è consentito stazionare più di 20 minuti;

f. non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali;

g. non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

h. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua qualsiasi altro materiale;

i. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l. nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale; nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

4. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con l'indicazione di tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate, se possibile, di documentazione fotografica.

5. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata gli organi preposti, può comportare, per gli esercenti l'attività di whale wtching e ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte dell'ente gestore dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'area marina protetta.

Art. 25.

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

2. Nell'area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:

a. Cernia (Epinephelus spp.);

b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);

c. Nacchera (Pinna nobilis).

d. Aragosta rossa (Palinurus elephas)

e. Astice (Homarus gammarus)

f. Cicala (Scyllarides arctus)

g. Magnosa (Scyllarides latus)

h. Patella (Patella ferruginea).

3. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero è vietata qualunque attività di pesca professionale.

4. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta all. data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite approvato

con decreto del 20 luglio 2011, costituite da soci residenti o che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con i seguenti attrezzi utilizzabili ei periodi indicati all'atto della richiesta di autorizzazione:

a) con reti da posta regolarmente segnalate, secondo normativa e appositamente contraddistinte dal numero di identificazione del proprietario dell'attrezzo utilizzato per la pesca, con le seguenti modalità:

i. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, ad eccezione degli attrezzi di altezza inferiore a 2,5 metri;

ii. ogni imbarcazione autorizzata può utilizzare in alternativa tra loro:

- fino ad un massimo di 2.300 metri di rete con maglia superiori a 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9);

- fino ad un massimo di 500 metri di rete con maglia da 38,46 millimetri (comunemente denominata maglia del 13) unitamente ad un massimo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 millimetri (comunemente denominata maglia del 9);

b) con palamiti, come previsto dalla normativa vigente;

c) con lenza, come previsto dalla normativa vigente,

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, all'atto della richiesta deve essere dichiarato l'eventuale utilizzo promiscuo di reti da posta, indicando lunghezza totale per tipo di maglia e periodo di utilizzo.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, nonché elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantità totali di prelievo, espresse in chilogrammi.

9. L'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di verifica della necessità di limitare le attività di pesca per le finalità di tutela delle risorse ittiche.

10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche.

11. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

12. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio svolto, l'ente gestore può, con successivo autonomo provvedimento, disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare indicando:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b) calendario delle attività di pesca, comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore può, con successivo provvedimento, stabilire il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi alle unità navali adibite alle attività di pesca professionale.

Art. 26.

Disciplina dell'attività di pesca ricreativa e sportiva

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, disarmati e smontati, all'interno di appositi contenitori opportunamente chiusi.

3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca ricreativa con le seguenti modalità:

a. a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano;

b. con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

c. con la tecnica del "vertical jigging" e similari.

4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie:

• Cernia (Epinephelus spp.);

• Cernia di fondale (Polyprion americanus);

• Nacchera (Pinna nobilis).

• Aragosta rossa (Palinurus elephas);

• Astice (Homarus gammarus);

• Cicala (Scyllarus arctus);

• Magnosa (Scyllarides latus);

• Patella (Patella ferruginea).

5. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.

6. Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.

7. Nelle zone B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con i seguenti attrezzi:

a) con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 anni;

b) con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;

c) con lenza a correntina, a non più di 2 lenze ad imbarcazione;

d) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione;

e) mediante natelli di superficie, ovvero lenze pedagnate a non più di 2 ami, con limite massimo di 5 natelli ad imbarcazione;

8. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con gli attrezzi di cui al precedente comma 7 e con i seguenti:

a. con "polpara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi octopodi, con o senza esca, con non più di 2 polpare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;

b. con "totanara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi teutidi, con o senza esca, con non più di 2 totanare a imbarcazione, limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;

c. con "seppiara", mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento destinato alla cattura di cefalopodi sepiidi, con o senza esca, con non più di 2 seppiare a imbarcazione limitatamente al periodo dal 15 ottobre al 30 marzo;

d. con palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione;

e. con una nassa nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto, se munita del contrassegno identificativo rilasciato dall'ente gestore al momento dell' autorizzazione.

9. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, e il contingentamento dell'attività, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento di aggiornamento, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo, con particolare riferimento alla pesca con totanara, polpara, seppiara e palamiti, e adegua, previa comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con successivi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva e ricreativa.

10. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la pesca ricreativa ai non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.

11. Nella zona C, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca ricreativa, salva la necessità di contingentamento dell'attività, sono equiparati ai residenti le seguenti categorie:

a. i possessori di abitazioni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con al massimo due accompagnatori;

b. coloro che abbiano risieduto per almeno 10 anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta già in possesso dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina.

12. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 10, è considerato titolo preferenziale la residenza nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 10, i soggetti non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.

15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

17. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i pescatori sportivi precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura (palamiti, traina, totanara, lenze, ecc.), nonché elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantità totali di prelievo, espresse in chilogrammi, dei dodici mesi precedenti.

18. Sia a terra che a mare, è consentito un prelievo cumulativo giornaliero fino a 2 kg per persona o 3 kg per unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza.

19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono:

a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 33;

20. Il transito di unità navali all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Regolamento è eccezionalmente consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, limitatamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alloggiando i suddetti attrezzi, con gli ami disarmati, all'interno di appositi contenitori chiusi, e comunque inabili all'immediato utilizzo; eventuali quantitativi di pescato diversi o superiori ai limiti consentiti all'interno dell'area marina protetta dovranno essere custoditi in appositi contenitori chiusi, comunque sempre preventivamente dichiarati durante eventuali controlli da parte del personale di vigilanza.

21. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

Art. 27.

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:

a. Cernia (Epinephelus spp.);

b. Cernia di fondale (Polyprion americanus);

c. Nacchera (Pinna nobilis);

d. Aragosta rossa (Palinurus elephas);

e. Astice (Homarus gammarus);

f. Cicala (Scyllarus arctus);

g. Magnosa (Scyllarides latus)

h. Patella (Patella ferruginea).

2. Nelle zone A e nella zona B circostante la Punta Montenero è vietata qualunque attività di pescaturismo.

3. Nella zona B circostante la Punta Mesco e nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività individualmente o in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, costituite preferibilmente da soci residenti o, in subordine, che abbiano risieduto per almeno dieci anni nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, e ai soci delle suddette cooperative, inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, con gli attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale al precedente art. 25.

4. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.

5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, che comprendono sia bandiere o pennelli da issare solo durante l'esercizio dell'attività autorizzata, sia pannelli e/o adesivi da esporre sull'unità navale. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di nonché elenco dettagliato delle specie ittiche e delle relative quantità totali di prelievo, espresse in chilogrammi.

8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di esercizio delle attività di pescaturismo.

9. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 28.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Cinque Terre", come previste dal decreto di aggiornamento e dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

2. Ogni provvedimento concessorio ed autorizzatorio è adottato con espresso richiamo al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di sorveglianza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su meta richiesta di questi ultimi.

Art. 29.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta www.parconazionale5terre.it.

2. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. I suddetti oggetti devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.

3. La domanda deve precisare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la data di inizio, anche la presunta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.

5. L'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, si riserva di rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 30.

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione e dalla normativa vigente in materia.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 31.

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli uffici amministrativi dell'area marina protetta e dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce dei criteri di cui al successivo art. 32.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali) l'elite gesto e provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 32.

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta può essere effettuato dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'ente gestore pubblicizza, anche per via informatica, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite, nonché i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività.

6. La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;

c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento di diniego.

8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33.

Art. 33.

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relativa autorizzazioni e di diritti di segreteria.

2. L'ente gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiede ai soggetti proponenti domanda di autorizzazione la corresponsione dei diritti di segreteria e può richiedere la corresponsione di un corrispettivo la cui entità è stabilita con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell' autorizzazione.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attività di ricerca scientifica, riprese fotografiche e video professionali, è disposto su base settimanale e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, locazione e noleggio, pesca sportiva da terra è disposto su base annuale.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta dell'attività di visite guidate subacquee è disposto su base individuale, per ogni visitatore subacqueo, rendicontato dal soggetto autorizzato con cadenza mensile.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta dell'attività di trasporto marittimo di linea è disposto su base individuale, per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri in entrata nell'area marina protetta, rendicontato dal soggetto autorizzato con cadenza mensile.

8. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attività di locazione e noleggio, di cui ai precedenti commi, sono ridotti del 50% per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.

9. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'area marina protetta delle attività di immersioni subacquee guidate, di cui ai precedenti commi, sono ridotti del 50% per i centri di immersione costituiti per almeno il 90% da soci residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.

10. Il pagamento dei suddetti importi è effettuato tramite versamento su conto corrente intestato all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del regolamento di disciplina delle attività consentite concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché delle previsioni di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dei detti provvedimenti.

Art. 35.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 36.
Pubblicità

1. Il presente regolamento di esecuzione ed organizzazione, alla sua entrata in vigore è affisso insieme al decreto di aggiornamento e al regolamento di disciplina delle attività consentite, nelle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede alla pubblicazione dei testi ufficiali dei provvedimenti di cui al comma precedente sul sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvede inoltre alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti gli stessi provvedimenti presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di esporre copia dei suddetti provvedimenti in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 37.
Sanzioni

1. I trasgressori al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o a ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal comma 1, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, le autorizzazioni rilasciate dal'ente gestore sono sospese o revocate indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio, è immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.

5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 può essere determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm..

6. L'ente gestore provvede, di concerto con l'autorità marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati esclusivamente al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 38.
Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm., nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 20 luglio 2011 e al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con il decreto n. 189 del 20 luglio 2011.

15A01801

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2015.

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recanti la delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario e in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario, secondo cui sono considerate attività agricole le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0015043 del 18 luglio 2014 e nota n. 0027364 del 1° dicembre 2014, con le quali viene chiesto di confermare le attività della tabella allegata al precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2011 e di inserire ulteriori attività;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2011, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economico e finanze Reg.ne Prev. n. 495

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

Produzione di pane (ex 10.71.1);

Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.

15A02038

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 marzo 2015.

Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti della sanità militare con il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al comma 6 in cui sono stati riassettati i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto l'art. 182 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica, con particolare riferimento al comma 1, lettera *a)*, in cui è stata riassettata la lettera *v)* dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Considerato che il comma 6, lettera *b)*, dell'art. 183 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede che con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;

Valutate le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanità militare è chiamata a soddisfare;

Rilevata la necessità di continuare ad assicurare un supporto sanitario di consistente e qualificato livello tecnico-professionale al personale militare nonché ad alcune particolari categorie di cittadini e alle popolazioni civili nel corso di missioni e operazioni fuori area e negli interventi in occasione di pubbliche calamità;

Visto il decreto dei Ministri della sanità e della difesa del 31 ottobre 2000, con cui si provvede all'individuazione delle categorie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;

Considerato sia che in sede applicativa sono sorte incertezze in merito alla possibilità che i superstiti del personale militare e civile della Difesa possano usufruire delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, sia che è stata segnalata l'opportunità che il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche dopo il collocamento in quiescenza, possa continuare a fruire delle prestazioni preso le medesime strutture;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo decreto volto a includere espressamente i superstiti del personale militare e civile della Difesa e il personale in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento militare tra i destinatari delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nonché ad aggiornare i riferimenti normativi tenendo conto delle disposizioni intervenute;

Decretano:

Art. 1.

Categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare

1. La sanità militare eroga le prestazioni di cui all'art. 2 in favore delle seguenti categorie:

a) militari in servizio di leva nonché, ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare, iscritti di leva e loro parenti;

b) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per patologie correlate a ferite, lesioni e infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Possono beneficiare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1, le seguenti categorie:

a) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per cause diverse da quelle indicate al comma 1, lettera *b)*;

b) coniuge, parenti e affini di primo grado del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, nonché il coniuge superstite e gli orfani del personale militare e civile della Difesa deceduto;

c) i componenti, anche cessati dalla carica, degli Uffici di Gabinetto del Ministro della difesa, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al conseguente regolamento di organizzazione di cui agli articoli da 14 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come pure i relativi coniugi, parenti e affini di primo grado;

d) personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento militare e, previe intese con le strutture sanitarie militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate, nonché appartenenti agli ordini religiosi che prestano la loro opera presso strutture militari;

e) personale in servizio presso gli organismi di informazione e sicurezza;

f) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia e relativi coniuge, parenti e affini di primo grado, a condizioni di reciprocità;

g) componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni;

h) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunità o di sicurezza, necessitino di trattamenti sanitari in ambienti «protetti», previa autorizzazione del Ministro della difesa;

i) cittadini italiani e stranieri, che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario, individuati di volta in volta con apposita determinazione dell'amministrazione della Difesa, previa comunicazione al Ministero della salute e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia;

l) cittadini ricoverati, per ragioni d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale;

m) personale in servizio delle Forze di polizia a ordinamento civile e delle altre amministrazioni pubbliche, limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di missioni e operazioni fuori area nonché in occasione di interventi di protezione civile.

Art. 2.

Tipologie delle prestazioni erogate dalla sanità militare

1. Le strutture sanitarie militari erogano, nei limiti consentiti dall'organizzazione dei servizi, prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa.

Art. 3.

Accordi contrattuali

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 183, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 66 del 2010, per l'individuazione delle strutture sanitarie militari accreditabili ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, le strutture sanitarie militari possono avviare l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 in favore dei soggetti individuati nell'art. 1.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, come modificato dal decreto 29 marzo 2006.

Roma, 4 marzo 2015

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

15A01867

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2015.

Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il comma 12 del richiamato art. 11 che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del Piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che il predetto Piano nazionale di edilizia abitativa si prefigge in primo luogo l'obbiettivo di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad edilizia sociale con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)* del citato Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede come linea la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

Considerato che in attuazione dell'art. 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 112/2008 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il capitolo n. 7440 denominato «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa»;

Considerato che sulle disponibilità del citato «Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa» risultano non ancora destinate risorse per complessivi euro 7.092.109,00 di cui 3.669.232,00 come residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 2013 ed euro 3.422.877,00 come competenza esercizio finanziario 2014;

Ravvisata l'opportunità di attuare una iniziativa tesa a favorire l'utilizzo ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità organizzata con una dotazione finanziaria complessiva di euro 18.094.353,00;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché l'art. 110 del medesimo, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Visto il parere favorevole reso dal Ministero dell'interno espresso con nota in data 15 aprile 2014 prot. 11001/119/6(1);

Decreta:

Art. 1.

Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili confiscati alla criminalità

1. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare alle categorie sociali più svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa promuove un programma innovativo di recupero degli immobili confiscati alla criminalità da conferire, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, in proprietà ai comuni nel cui territorio i citati immobili ricadono.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua gli immobili confiscati da destinare alla finalità di cui al comma 1 prioritariamente tra quelli che ricadono nei comuni capoluoghi di regione e, in mancanza di immobili ritenuti idonei dalle competenti amministrazioni comunali, nei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 e, ricevuta dall'ente locale la valutazione in ordine ai costi di adeguamento ai fini abitativi ovvero dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, procede al conferimento degli immobili ai sensi delle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che procede ai sensi del successivo comma 6 sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. Gli immobili recuperati ai sensi del presente decreto sono destinati alle categorie sociali più svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio.

4. L'elenco e le caratteristiche degli immobili destinati al programma di cui al presente decreto e lo stato di avanzamento dei conferimenti agli enti locali e delle assegnazioni degli alloggi agli aventi diritto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Le attività relative alla progettazione, all'affidamento e alla gestione dei lavori sono svolte da ciascun ente locale direttamente ovvero avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Le risorse necessarie per l'adeguamento ai fini abitativi degli immobili confiscati, fino ad euro 7.092.109,00 per l'anno 2014, ad euro 3.488.806,00 per l'anno 2015, ad euro 3.671.139,00 per l'anno 2016 e ad euro 3.842.299,00 per l'anno 2017, sono trasferite ai comuni interessati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Il programma di cui all'art. 1 del presente decreto è finanziato, al lordo di eventuali riduzioni ed accantonamenti, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 fino alla concorrenza di euro 18.094.353,00 a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo la ripartizione riportata nel precedente art. 1.

Roma, 30 gennaio 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 972

15A01932

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2015.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto in particolare l'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Viste le istanze di rinnovo dell'iscrizione presentate ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che le varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e previsto, per le varietà indicate nell'art. 3, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2024:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
9263	Avena	Genziana	29/09/2004	12/10/2004
604	Avena	Nave	07/03/2005	25/03/2005
8759	Barbabietola da zucchero	A147	18/02/2004	02/03/2004
2624	Barbabietola da zucchero	Ciro	07/03/2005	25/03/2005
2611	Barbabietola da zucchero	Crema	07/03/2005	25/03/2005
19	Barbabietola da zucchero	Dita	07/03/2005	25/03/2005
2613	Barbabietola da zucchero	Giove	07/03/2005	25/03/2005
2622	Barbabietola da zucchero	Lara	07/03/2005	25/03/2005
8760	Barbabietola da zucchero	Liana	28/09/2004	15/10/2004
2614	Barbabietola da zucchero	Marte	07/03/2005	25/03/2005
2612	Barbabietola da zucchero	Mercurio	07/03/2005	25/03/2005
7623	Barbabietola da zucchero	PKB Ivona	17/09/2004	12/10/2004
2602	Barbabietola da zucchero	Podio	07/03/2005	25/03/2005
2610	Barbabietola da zucchero	Ramona	07/03/2005	25/03/2005
2623	Barbabietola da zucchero	Rio	07/03/2005	25/03/2005
2609	Barbabietola da zucchero	Toro	07/03/2005	25/03/2005
2615	Barbabietola da zucchero	Urano	07/03/2005	25/03/2005
8404	Colza	Belcanto	30/01/2004	09/02/2004
8402	Colza	ES Renard	30/01/2004	09/02/2004
8403	Colza	Saturnin	30/01/2004	09/02/2004
3932	Dactylis	Padania	07/03/2005	25/03/2005
3896	Erba medica	Centauro	07/03/2005	25/03/2005
3886	Erba medica	Claudia	07/03/2005	25/03/2005
8727	Erba medica	Cuore Verde	28/09/2004	15/10/2004
6591	Erba medica	Felsy	20/11/2004	03/12/2004
8726	Erba medica	Frigos	18/02/2004	02/03/2004
3906	Erba medica	Iside	07/03/2005	25/03/2005
3917	Erba medica	La Torre	07/03/2005	25/03/2005
8730	Erba medica	Memar	18/02/2004	02/03/2004
8864	Erba medica	Memont	18/02/2004	02/03/2004
8731	Erba medica	Minerva	18/02/2004	02/03/2004
9385	Erba medica	Padus	06/05/2004	22/05/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8338	Erba medica	Prospera	18/02/2004	02/03/2004
7282	Festuca arundinacea	Coronado Gold	18/02/2004	02/03/2004
7281	Festuca arundinacea	Pure Gold	18/02/2004	02/03/2004
8324	Festuca arundinacea	Rustinera	18/02/2004	02/03/2004
3942	Festuca arundinacea	Safari	07/03/2005	25/03/2005
8335	Fienarola dei prati	Jenny	18/02/2004	02/03/2004
3925	Fienarola dei prati	Midnight	07/03/2005	25/03/2005
8934	Frumento duro	Catervo	29/09/2004	12/10/2004
8351	Frumento duro	Dorato	29/09/2004	12/10/2004
1306	Frumento duro	Durango	07/03/2005	25/03/2005
8370	Frumento duro	Latinur	16/02/2004	02/03/2004
8870	Frumento duro	Maestrale	29/09/2004	12/10/2004
8865	Frumento duro	Orfeo	29/09/2004	12/10/2004
8362	Frumento duro	Sant'Agata	29/09/2004	12/10/2004
8869	Frumento duro	Saragolla	29/09/2004	12/10/2004
8866	Frumento duro	Trionfo	29/09/2004	12/10/2004
8933	Frumento duro	Tripudio	29/09/2004	12/10/2004
8920	Frumento tenero	Abate	29/09/2004	12/10/2004
9402	Frumento tenero	Albachiara	29/09/2004	12/10/2004
8921	Frumento tenero	Anapo	29/09/2004	12/10/2004
8929	Frumento tenero	Avorio	29/09/2004	12/10/2004
2017	Frumento tenero	Centauro	07/03/2005	25/03/2005
8394	Frumento tenero	Fiorenzo	16/02/2004	02/03/2004
8932	Frumento tenero	LD113	29/09/2004	12/10/2004
9388	Frumento tenero	Mieti	29/09/2004	12/10/2004
1242	Frumento tenero	Pandas	07/03/2005	25/03/2005
8930	Frumento tenero	Rabelais	29/09/2004	12/10/2004
8931	Frumento tenero	SO207	29/09/2004	12/10/2004
8382	Frumento tenero	Vittorio	29/09/2004	12/10/2004
8835	Girasole	Bonoli	17/03/2004	31/03/2004
8819	Girasole	Florigen	17/03/2004	31/03/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3841	Girasole	Jaguar	07/03/2005	25/03/2005
8789	Girasole	Majeur	17/03/2004	31/03/2004
8802	Girasole	Pacific	17/03/2004	31/03/2004
8836	Girasole	Piponero	17/03/2004	31/03/2004
8825	Girasole	PR64A71	17/03/2004	31/03/2004
3816	Girasole	Sanbro	07/03/2005	25/03/2005
3768	Girasole	Trisun 860	07/03/2005	25/03/2005
8780	Ibridi di sorgo per erba sudanese	Frugal	02/03/2004	12/03/2004
8782	Ibridi di sorgo per erba sudanese	GHB555	04/05/2004	20/05/2004
8783	Ibridi di sorgo per erba sudanese	Green Grazer	02/03/2004	12/03/2004
8781	Ibridi di sorgo per erba sudanese	Sudal	02/03/2004	12/03/2004
6125	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Obelix	20/11/2004	03/12/2004
6576	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Vertibello	18/02/2004	02/03/2004
3887	Loglio perenne o loietto inglese	Charger	07/03/2005	25/03/2005
8322	Loglio perenne o loietto inglese	Citation Fore	18/02/2004	02/03/2004
3913	Loglio perenne o loietto inglese	Kaiser	07/03/2005	25/03/2005
8009	Loglio perenne o loietto inglese	Keystone	18/02/2004	02/03/2004
3927	Loglio perenne o loietto inglese	Navajo	07/03/2005	25/03/2005
8326	Loglio perenne o loietto inglese	Sansiro	18/02/2004	02/03/2004
8321	Loglio perenne o loietto inglese	Vantage	18/02/2004	02/03/2004
8392	Lupino azzurro	Rubesta	30/01/2004	09/02/2004
8393	Lupino bianco	Multitalia	30/01/2004	09/02/2004
8483	Mais	Aperol	18/12/2003	03/01/2004
8580	Mais	Azzurro	18/12/2003	03/01/2004
8428	Mais	Bombi	18/12/2003	03/01/2004
8426	Mais	Burli	18/12/2003	03/01/2004
8588	Mais	Chillan	18/12/2003	03/01/2004
8542	Mais	Codipack	18/12/2003	03/01/2004
8600	Mais	Consuelo	18/12/2003	03/01/2004
8190	Mais	Delphine	18/12/2003	03/01/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8599	Mais	DKC5542	18/12/2003	03/01/2004
8605	Mais	DKC6040	18/12/2003	03/01/2004
8443	Mais	Fortales	18/12/2003	03/01/2004
8427	Mais	Isberi	18/12/2003	03/01/2004
2945	Mais	Jeff	07/03/2005	25/03/2005
8660	Mais	Karate	16/02/2004	02/03/2004
8434	Mais	Kornadi	18/12/2003	03/01/2004
8506	Mais	KWS1393	18/12/2003	03/01/2004
8519	Mais	Latizana	18/12/2003	03/01/2004
8587	Mais	Lugano	16/02/2004	02/03/2004
8702	Mais	Makkena	18/12/2003	03/01/2004
8697	Mais	NKARMA	18/12/2003	03/01/2004
8631	Mais	NKATRIA	18/12/2003	03/01/2004
8407	Mais	Olimpo	18/12/2003	03/01/2004
8465	Mais	Ornella	18/12/2003	03/01/2004
8616	Mais	Poncho	18/12/2003	03/01/2004
8723	Mais	PR31Y43	18/12/2003	03/01/2004
8621	Mais	PR34N84	18/12/2003	03/01/2004
8523	Mais	PR36B06	18/12/2003	03/01/2004
8630	Mais	Profeta	16/02/2004	02/03/2004
8540	Mais	Raxxia	18/12/2003	03/01/2004
2956	Mais	Ritus	07/03/2005	25/03/2005
2933	Mais	Robinia	07/03/2005	25/03/2005
8562	Mais	Sabia	18/12/2003	03/01/2004
8429	Mais	Seiddi	18/12/2003	03/01/2004
8541	Mais	Sperlona	18/12/2003	03/01/2004
8492	Mais	Stern	18/12/2003	03/01/2004
8543	Mais	Stradi	18/12/2003	03/01/2004
8501	Mais	Sulivan	18/12/2003	03/01/2004
2955	Mais	Taurus	07/03/2005	25/03/2005
8996	Mais	Trainer	16/02/2004	02/03/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8441	Mais	Valarta	18/12/2003	03/01/2004
8549	Mais	Venici	16/02/2004	02/03/2004
8651	Mais	Viridis	04/05/2004	20/0/2004
8919	Orzo distico	Alce	29/09/2004	12/10/2004
9408	Orzo distico	Boreale	29/09/2004	12/10/2004
8914	Orzo polistico	Sixtine	29/09/2004	12/10/2004
890	Riso	Carnaroli	07/03/2005	25/03/2005
8746	Riso	Creso	18/02/2004	02/03/2004
8018	Riso	Genio	18/02/2004	02/03/2004
2006	Riso	Onda	07/03/2005	25/03/2005
8747	Riso	Pierrot	18/02/2004	02/03/2004
3736	Riso	Rova	07/03/2005	25/03/2005
8748	Riso	Scirocco	18/02/2004	02/03/2004
3737	Riso	Zena	07/03/2005	25/03/2005
8868	Segale	Forestal	29/09/2004	12/10/2004
8337	Senape bruna	ISCI20	30/01/2004	09/02/2004
8775	Soia	Ankor	17/03/2004	31/03/2004
8764	Soia	Aranxa	17/09/2004	15/10/2004
8765	Soia	Bianca	17/03/2004	31/03/2004
4373	Soia	Daring	07/03/2005	25/03/2005
3655	Soia	Dekabig	07/03/2005	25/03/2005
8763	Soia	Goltix	17/03/2004	31/03/2004
4372	Soia	Magnum	07/03/2005	25/03/2005
8293	Sorgo	Autan	02/03/2004	12/03/2004
8762	Sorgo	Osiride	02/03/2004	12/03/2004
8879	Sulla	Grimaldi	30/01/2004	09/02/2004
4375	Trifoglio alessandrino	Leila	07/03/2005	25/03/2005
2215	Trifoglio alessandrino	Nilodi	07/03/2005	25/03/2005
2214	Trifoglio alessandrino	Saniros	07/03/2005	25/03/2005
3946	Trifoglio alessandrino	Tigri	07/03/2005	25/03/2005
8323	Trifoglio incarnato	Ledda	30/01/2004	09/02/2004
3890	Trifoglio persico	Ciro	07/03/2005	25/03/2005
4374	Trifoglio pratense (violetto)	Montecalvo	07/03/2005	25/03/2005

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8757	Barbabietola da zucchero	A156	18/02/2004	02/03/2004
3862	Barbabietola da zucchero	Daunia	07/03/2005	25/03/2005
2619	Barbabietola da zucchero	Fiamma	07/03/2005	25/03/2005
216	Barbabietola da zucchero	Luxomon	07/03/2005	25/03/2005
2625	Barbabietola da zucchero	Roxane	07/03/2005	25/03/2005
7973	Canapa	Asso	01/03/2004	19/03/2004
8317	Colza	ES Astrid	30/01/2004	09/02/2004
8318	Colza	ES Nectar	30/01/2004	09/02/2004
8311	Colza	ES Oldie	30/01/2004	09/02/2004
8315	Colza	ES Pinson	30/01/2004	09/02/2004
8316	Colza	ES Serin	30/01/2004	09/02/2004
8306	Colza	Lifinest	30/01/2004	09/02/2004
8308	Colza	Lipid	30/01/2004	09/02/2004
8328	Colza	SW Parnasse	30/01/2004	09/02/2004
8329	Colza	SW Piaff	30/01/2004	09/02/2004
8333	Colza	SW Sinatra	30/01/2004	09/02/2004
8728	Erba medica	Fatalina	18/02/2004	02/03/2004
3049	Erba sudanese	Jumbo	07/03/2005	25/03/2005

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3051	Erba sudanese	Novillero	07/03/2005	25/03/2005
8732	Facelia	Natra	18/02/2004	02/03/2004
5403	Festuca arundinacea	Marksman	22/04/2004	14/05/2004
5404	Festuca arundinacea	Southern Choice	22/04/2004	14/05/2004
8944	Frumento duro	Cirillo	29/09/2004	12/10/2004
8939	Frumento duro	Guizeh	29/09/2004	12/10/2004
8927	Frumento tenero	Botticelli	29/09/2004	12/10/2004
8391	Frumento tenero	Razes	16/02/2004	02/03/2004
9404	Frumento tenero	Rodrigo	29/09/2004	12/10/2004
3747	Girasole	Ameril	07/03/2005	25/03/2005
8791	Girasole	Atenea	17/03/2004	31/03/2004
8845	Girasole	Azubiole	17/03/2004	31/03/2004
8804	Girasole	Belmonte	17/03/2004	31/03/2004
8840	Girasole	Botanic	17/03/2004	31/03/2004
8807	Girasole	Campero	17/03/2004	31/03/2004
8863	Girasole	Concerto	17/03/2004	31/03/2004
8788	Girasole	Crono	17/03/2004	31/03/2004
8862	Girasole	EGH217C	17/03/2004	31/03/2004
8844	Girasole	ES Magnolia	22/10/2004	13/11/2004
8798	Girasole	ES Mika	17/03/2004	31/03/2004
8810	Girasole	Eurodor	17/03/2004	31/03/2004
8839	Girasole	Fantastic	17/03/2004	31/03/2004
8854	Girasole	Heliagol SF	17/03/2004	31/03/2004
8834	Girasole	Initia	17/03/2004	31/03/2004
8829	Girasole	Intense	17/03/2004	31/03/2004
8831	Girasole	LG5407HO	17/03/2004	31/03/2004
8832	Girasole	LG5407MO	17/03/2004	31/03/2004
8847	Girasole	LG5421HO	17/03/2004	31/03/2004
8848	Girasole	LG5421MO	17/03/2004	31/03/2004
8858	Girasole	MH Tonic	17/03/2004	31/03/2004
8795	Girasole	Mirific	17/03/2004	31/03/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8806	Girasole	Montjio	17/03/2004	31/03/2004
8846	Girasole	Mustang	17/03/2004	31/03/2004
8803	Girasole	Mytic	17/03/2004	31/03/2004
8792	Girasole	Odisea	17/03/2004	31/03/2004
8805	Girasole	Olmedo	17/03/2004	31/03/2004
8822	Girasole	PR64A30	17/03/2004	31/03/2004
8811	Girasole	PR64H24	17/03/2004	31/03/2004
8826	Girasole	PR64H91	17/03/2004	31/03/2004
8794	Girasole	Prolific	17/03/2004	31/03/2004
8859	Girasole	Reflex	17/03/2004	31/03/2004
8841	Girasole	Sannora	17/03/2004	31/03/2004
8857	Girasole	Smart	17/03/2004	31/03/2004
3762	Girasole	Sonrisa DK-3790	07/03/2005	25/03/2005
3767	Girasole	Trisun 848	07/03/2005	25/03/2005
3769	Girasole	Trisun 870	07/03/2005	25/03/2005
8753	Lino	Alcala	18/02/2004	02/03/2004
7832	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Lusipin	18/02/2004	02/03/2004
5405	Loglio perenne o loietto inglese	Pennant II	22/04/2004	02/03/2004
8638	Mais	Adenia	18/12/2003	03/01/2004
8577	Mais	Alyscan	18/12/2003	03/01/2004
8641	Mais	Anader	18/12/2003	03/01/2004
3002	Mais	Botticelli	07/03/2005	25/03/2005
2972	Mais	Brian	07/03/2005	25/03/2005
1455	Mais	Cliff	07/03/2005	25/03/2005
8499	Mais	DKC4547	18/12/2003	03/01/2004
8557	Mais	DKC4845	18/12/2003	03/01/2004
8601	Mais	DKC5943	18/12/2003	03/01/2004
8655	Mais	DKC6348	18/12/2003	03/01/2004
8656	Mais	DKC6441	18/12/2003	03/01/2004
8664	Mais	DKC6644	18/12/2003	03/01/2004
8701	Mais	DKC6749	18/12/2003	03/01/2004

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
8704	Mais	DKC6843	18/12/2003	03/01/2004
8511	Mais	ES Aboukir	18/12/2003	03/01/2004
8679	Mais	ES Acuerdo	18/12/2003	03/01/2004
8629	Mais	ES Aficion	18/12/2003	03/01/2004
8681	Mais	ES Antania	18/12/2003	03/01/2004
8620	Mais	ES Arrabal	18/12/2003	03/01/2004
8624	Mais	ES Arroyo	18/12/2003	03/01/2004
8486	Mais	FMB0221	18/12/2003	03/01/2004
8497	Mais	Goldaisy	18/12/2003	03/01/2004
8498	Mais	Goldarielle	18/12/2003	03/01/2004
8455	Mais	Goldarthus	18/12/2003	03/01/2004
2992	Mais	Goldaste	07/03/2005	25/03/2005
8553	Mais	Goldbull	18/12/2003	03/01/2004
8457	Mais	Goldcare	18/12/2003	03/01/2004
8453	Mais	Goldchic	18/12/2003	03/01/2004
8592	Mais	Goldfast	18/12/2003	03/01/2004
8555	Mais	Goldfrank	18/12/2003	03/01/2004
8700	Mais	Goldimax	18/12/2003	03/01/2004
8554	Mais	Goldjane	18/12/2003	03/01/2004
8650	Mais	Goldkim	18/12/2003	03/01/2004
8593	Mais	Goldland	18/12/2003	03/01/2004
8458	Mais	Goldomino	18/12/2003	03/01/2004
8594	Mais	Goldpatrick	18/12/2003	03/01/2004
8598	Mais	Goldplus	18/12/2003	03/01/2004
8642	Mais	Goldposter	18/12/2003	03/01/2004
8644	Mais	Goldrocky	18/12/2003	03/01/2004
8647	Mais	Goldsix	18/12/2003	03/01/2004
8648	Mais	Goldwin	18/12/2003	03/01/2004
8658	Mais	Grecale	16/02/2004	02/03/2004
8698	Mais	Grip	18/12/2003	03/01/2004
8409	Mais	Heliostar	18/12/2003	03/01/2004

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
8251	Mais	Juliander	18/12/2003	03/01/2004
8438	Mais	Karyna	18/12/2003	03/01/2004
8606	Mais	Kelma	18/12/2003	03/01/2004
8657	Mais	Kelving	16/02/2004	02/03/2004
8424	Mais	Klarki	18/12/2003	03/01/2004
8639	Mais	Larigal	18/12/2003	03/01/2004
8461	Mais	Laurentius	18/12/2003	03/01/2004
8590	Mais	Leopard	18/12/2003	02/03/2004
8459	Mais	Luitpold	18/12/2003	03/01/2004
8446	Mais	Melleray	18/12/2003	03/01/2004
8242	Mais	Nassao	18/12/2003	03/01/2004
8493	Mais	NKATOS	18/12/2003	03/01/2004
8494	Mais	NKCOSTER	18/12/2003	03/01/2004
8640	Mais	NKNAKOR	18/12/2003	03/01/2004
8634	Mais	NKTAGO	18/12/2003	03/01/2004
8551	Mais	NKTERRA	18/12/2003	03/01/2004
1754	Mais	Rick	07/03/2005	25/03/2005
8550	Mais	Rosery	18/12/2003	03/01/2004
8445	Mais	Rosina	22/07/2004	04/08/2004
8617	Mais	Sardane	18/12/2003	03/01/2004
8410	Mais	Synergis	18/12/2003	03/01/2004
8591	Mais	Tacca	18/12/2003	03/01/2004
8108	Mais	TR614	16/02/2004	02/03/2004
7884	Mais	Vanessa	18/12/2003	14/05/2004
8583	Mais	Virgi	18/12/2003	03/01/2004
676	Orzo polistico	Plaisant	07/03/2005	25/03/2005
8734	Patata	Silvy	22/11/2004	27/12/2004
898	Riso	Koral	07/03/2005	25/03/2005
3733	Riso	Lampo	07/03/2005	25/03/2005
909	Riso	Piemonte	07/03/2005	25/03/2005
3635	Soia	Alidor	07/03/2005	25/03/2005

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
3641	Soia	Bang	07/03/2005	25/03/2005
3644	Soia	Cuba	07/03/2005	25/03/2005
3666	Soia	Mila	07/03/2005	25/03/2005
8770	Soia	Neoplanta	17/03/2004	31/03/2004
8768	Soia	Pagoda	17/03/2004	31/03/2004
3682	Soia	Tosa	07/03/2005	25/03/2005
3048	Sorgo	Ramada	07/03/2005	25/03/2005
3040	Sorgo	Teramo	07/03/2005	25/03/2005
8778	Sorgo	Tourbillon	02/03/2004	12/03/2004
8007	Trifoglio bianco	Lido	23/02/2004	06/03/2004
8004	Trifoglio ibrido	Buffalo	23/02/2004	06/03/2004

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2017.

Codice S.I.A.N.	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
7977	Canapa	Codimono	01/03/2004	19/03/2004
8729	Erba medica	Casalina	18/02/2004	02/03/2004
8603	Mais	DKC5783	18/12/2003	03/01/2004
8703	Mais	DKC6842	18/12/2003	03/01/2004
8539	Mais	Topeca	09/04/2004	23/04/2004
3042	Sorgo	Puma	07/03/2005	25/03/2005
8304	Veccia comune	Ereica	30/01/2004	09/02/2004

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A01948

DECRETO 27 febbraio 2015.

Modifica al decreto 16 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 16 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2014 con il quale al laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 26 febbraio 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 febbraio 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 16 febbraio 2012 per le quali il laboratorio Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento provinciale ARPAM di Ascoli Piceno, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
AlchilEsteri, Metilpalmitato, Etilpalmitato, Metilstearato, Etilstearato, Metiloleato, Etiloleato, Metillinoleato, Etillinoleato, EEAG, MEAG	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. CE 61/2011
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Benzo(a)antracene, Benzo(b+j+k)fluoranteni, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd) pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene (0,1-5 µg/kg) (0,1-5 µg/kg)	MIP-CH-01 rev4 2013

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A01923

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2015.

Scioglimento della «Coop. Tre - società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale del 24 settembre 2013 con il quale la società cooperativa «Coop. Tre - società cooperativa» con sede in Genova è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Stefano Marastoni;

Vista la relazione del commissario governativo dott. Stefano Marastoni, prot. n. 195955 del 27 novembre 2013 nella quale lo stesso evidenzia l'esistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento con nomina del commissario liquidatore con particolare riferimento all'impossibilità della cooperativa di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che alla cooperativa è stato notificato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento con nota del 27 febbraio 2014 prot. n. 34177;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Tre - società cooperativa» con sede in Genova, costituita in data 17 febbraio 2006, codice fiscale 01625680994, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne' Monti (RE), il 1° settembre 1959, C.F.: MRSSFN59P01C219P, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno n. 4-1, già commissario governativo della cooperativa di cui al presente decreto.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01805

DECRETO 29 gennaio 2015.

Scioglimento della «Meridionalcoop società cooperativa a responsabilità limitata - trasporti e distribuzioni», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 28 marzo 2014 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/1990, effettuata in data 9 luglio 2014 prot. n. 0126086 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Meridionalcoop società cooperativa a responsabilità limitata - trasporti e distribuzioni» con sede in Bari, costituita in data 25 gennaio 1991, codice fiscale 04204440723, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Scannicchio, nato a Bari, il 16 ottobre 1966, codice fiscale SCNMSM66R16A662L, con studio in Bari, via Trento n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01804

DECRETO 10 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sociale Brugnatese Società cooperativa sociale a r.l.», in Brugnato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sociale Brugnatese - Società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 215.482,00, si riscontra una massa debitoria di € 314.250,00 ed un patrimonio netto negativo di € 144.106,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sociale Brugnatese - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Brugnato (La Spezia) (codice fiscale 01185330113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Copello, nato a La Spezia il 31 gennaio 1967 (codice fiscale CPLGNN67A31E463L), ivi domiciliato in corso Nazionale, n. 246

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01927

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitcoop società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Abitcoop società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2014 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 342.491,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 350.448,00 ed un patrimonio netto negativo di € -96.680,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abitcoop società cooperativa in liquidazione», con sede in Verona (codice fiscale 00804880235) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Morandin, nato a Treviso il 28 gennaio 1955, domiciliato a Verona, in viale Palladio n. 62.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01802

DECRETO 20 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa muratori e manovali - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Savignano sul Rubicone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa muratori e manovali - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2014 che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 6.203.829,90, si riscontra una massa debitoria a breve di € 7.305.174,90 ed un patrimonio netto negativo di € -91.169,35;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa muratori e manovali - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Savignano sul Rubicone (FC) (codice fiscale 00124230400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Jacopo Casanova, nato a Cesena il 28 luglio 1963, ivi domiciliato in Contrada Chiaramonti n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01803

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Cooperativa Gipia», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 30 maggio 2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060402 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Gipia" con sede in Argelato (BO), costituita in data 3 settembre 2008, codice fiscale 02872071200, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Volpi, nato a Bologna il 6 settembre 1965, codice fiscale VLPMRC65P06A9440, con studio in Bologna, via San Gervasio n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01916

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Il Delfino Azzurro Società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento del 17 febbraio 2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 30 maggio 2014 prot. n. 0103468 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Delfino Azzurro - Società cooperativa» con sede in Foggia, costituita in data 15 dicembre 2004, codice fiscale 03365880719, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Francesco Borgese, nato a Palermo il 9 novembre 1961, codice fiscale BRGFNC61S09G273D, con studio in Foggia, via Zuretti n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01921

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Eipa Società cooperativa», in Latiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 5 dicembre 2012 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 29 maggio 2014 prot. n. 0102879 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eipa - Società cooperativa» con sede in Latiano (Brescia), costituita in data 9 settembre 2004, codice fiscale 02063920744, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Eugenio Cascione, nato a Cellino San Marco (Brescia) il 25 marzo 1966, codice fiscale CSCGNE66C25C448D, con studio in Cellino San Marco, via Gigante, 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01922

DECRETO 25 febbraio 2015.

Scioglimento della «Aurora società cooperativa a r.l. - Cooperativa sociale», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 29 aprile 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060207 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora società cooperativa a r.l. - Cooperativa sociale» con sede in Frosinone, costituita in data 28 gennaio 2000, codice fiscale 02129460602, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore avv. Riccardo Antonini, nato a Sora (Frosinone) il 22 gennaio 1964, codice fiscale NTNRCR64A22I838S, con studio in Frosinone, via Monti Lepini km 0,200.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A01926

DECRETO 2 marzo 2015.

Approvazione di alcune modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, come modificato dal decreto 10 luglio 2014, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione e deposito e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti in particolare l'art. 9, comma 5, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) delle domande di iscrizione, di deposito o di denuncia da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2014, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle predette specifiche tecniche;

Vista la segnalazione pervenuta dall'Unioncamere circa la necessità di apportare ulteriori aggiornamenti alle specifiche tecniche in essere, al fine di adeguarle ad alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato con decreto ministeriale 10 luglio 2014, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. L'utilizzo delle specifiche tecniche modificate ai sensi del comma 1 diviene obbligatorio dal 1° aprile 2015.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli effetti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mise.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it

Roma, 2 marzo 2015

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

CODICI TABELLE VARIATI AL 20/02/2015

Le variazioni riguardano :

a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti
b) Passaggio di competenze tra enti ed organismi gestori di Albi
c) Adeguamento della nomenclatura degli stati
d) Nuovo codice per l'iscrizione delle PMI alla sezione speciale
e) Adeguamento di denominazioni e CAP di comuni
f) Adeguamento dell'autorizzazione all'assolvimento del bollo virtuale per LU
g) Soppressione di alcuni uffici di registrazione

NUOVI CODICI

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
230	PREDAIA	38012	TN
231	SAN LORENZO DORSINO	38070	TN
232	VALDAONE	38080	TN
053	VALVASONE ARZENE	33098	PN
037	SILLANO GIUNCUGNANO	55030	LU
092	LA VALLETTA BRIANZA	23888	LC

TABELLA_ALB	
CODICE	DESCRIZIONE
AP	ORGANISMO ALBO PROMOTORI FINANZIARI

TABELLA_STA	
CODICE	DESCRIZIONE
PS	TERRITORI PALESTINESI
SSD	SUDAN DEL SUD

TABELLA_SUI	
CODICE	DESCRIZIONE
050	PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

CODICI MODIFICATI

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
007	CESENA	475	FO
051	CASTELLINALDO D'ALBA	12050	CN
017	IONADI	89851	VV

TABELLA_VRT	
CODICE	DESCRIZIONE
LU	LU: aut. n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana

TABELLA_RAL	
CODICE	DESCRIZIONE
AS	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TABELLA_STA	
CODICE	DESCRIZIONE
NL	PAESI BASSI
RM	MADAGASCAR
ROK	COREA DEL SUD
OMA	OMAN
ZRE	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
RCL	REPUBBLICA DEL CONGO

CODICI ELIMINATI

TABELLA_ALB	
CODICE	DESCRIZIONE
CM	ORDINE UNICO REVISORI LEGALI
CN	CONI

TABELLA_CUR	
Codice	Descrizione
TSG	ARONA
T5E	ARZIGNANO
TXF	AUGUSTA
T5F	BADIA POLESINE
TSM	BRA
TQF	CAMERINO

TABELLA_CUR	
Codice	Descrizione
T5J	CAPRINO VERONESE
T5K	CASTELFRANCO VENETO
TXP	CEFALU'
TSQ	CHIERI
TSX	COSSATO
TS2	DOMODOSSOLA
TQG	FABRIANO
TGN	FIORENZUOLA D'ARDA
TS3	FOSSANO
TIE	GEMONA DEL FRIULI
TGQ	GUASTALLA
TRH	LARINO
TXU	LICATA
TNF	LUINO
TNJ	MENAGGIO
TGT	MIRANDOLA
TX2	MISTRETTA
TX4	NICOSIA
TS7	NIZZA MONFERRATO
TWL	OZIERI
T5V	PIEVE DI CADORE
TLM	RAPALLO
TQN	RECANATI
TTG	SANTHIA'
TLP	SARZANA
T6A	SCHIO
TN8	SORESINA
T6C	THIENE
T6M	VITTORIO VENETO

TABELLA_STA	
CODICE	DESCRIZIONE
RCB	CONGO OVEST

15A01928

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 marzo 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana. (Ordinanza n. 227).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3737 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3887 del 9 luglio 2010;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale è stato disposto che continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:

a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;

b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;

c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;

d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;

e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2012, al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 148 del 18 febbraio 2014, recante norme di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota n. 101 del 27 gennaio 2015 con cui il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 148/2014 sopra citata, nel trasmettere la relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività predisposta ai sensi del comma 5 dell'art. 1 anzidetto, ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 5446, per un periodo di almeno sedici mesi decorrenti dalla data di scadenza della medesima, prevista per il 24 febbraio 2015;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione, la contabilità speciale n. 5446 di cui in premessa, già intestata al Direttore generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi

dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 148 del 18 febbraio 2014, rimane aperta fino al 31 agosto 2016.

2. Il Direttore generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana provvede ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A01949

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Buscopan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 178/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FARMA 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta FARMA 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 038865059;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUSCOPAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

AIC: 038865059 (in base 10) 152253 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BUSCOPAN è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01839

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 179/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58, 65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Gentalyn Beta ;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043390018;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Gentalyn Beta nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. n. 043390018 (in base 10) 19D522 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gentalyn Beta è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01840

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tavor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 180/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58, 65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tavor;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043341015;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015 ;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAVOR nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse A.I.C. n. 043341015 (in base 10) 19BP6R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAVOR è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01841

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Maalox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 182/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia ialiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Maalox;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 041615028;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MAALOX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «PLUS compresse masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 041615028 (in base 10) 17PZPN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MAALOX è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01842

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Boiser», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 183/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Crinos S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Boiser;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Crinos S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042770040 e A.I.C. n. 042770077;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BOISER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042770040 (in base 10) 18T7MS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«100 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042770077 (in base 10) 18T7NX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BOISER è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01843

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Poviderm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 188/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Nuova Farmec S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale POVIDERM;

Vista la domanda con la quale la ditta Nuova Farmec S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice AIC n. 032813089 al codice AIC n. 032813141;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale POVIDERM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - AIC n. 032813089 (in base 10) 0Z9D11 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - AIC n. 032813091 (in base 10) 0Z9D13 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - AIC n. 032813103 (in base 10) 0Z9D1H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 48 flaconi 100 ml - AIC n. 032813115 (in base 10) 0Z9D1V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - AIC n. 032813127 (in base 10) 0Z9D27 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - AIC n. 032813139 (in base 10) 0Z9D2M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - AIC n. 032813141 (in base 10) 0Z9D2P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale POVIDERM è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01844

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Capecitabina Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 186/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Accord Healthcare Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CAPECITABINA ACCORD (capecitabina);

Vista la determinazione n. 621/2014 del 23 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 042640209/E, 042640235/E, 042640247/E, 042640274/E;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 12 maggio 2014 e del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CAPECITABINA ACCORD (capecitabina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60×1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 042640209/E (in base 10) 18P8UK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):€ 35,61.

Confezione: 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 60×1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 042640235/E (in base 10) 18P8VC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,97.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 71,22.

Confezione: 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 120×1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 042640247/E (in base 10) 18P8VR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 76,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 144,00.

Confezione: 500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 120×1 compresse (dose unitaria) - AIC n. 042640274/E (in base 10) 18P8WL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 125,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 236,22.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CAPECITABINA ACCORD (capecitabina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01845

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bemfola» (follitropina alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 185/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Finox Biotech AG è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BEMFOLA (follitropina alfa);

Vista la determinazione n. 884/2014 del 18 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Finox Biotech AG ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC da 043364013/E a 043364052/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 dicembre 2014;

Vista la deliberazione n. 1 in data 30 gennaio 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BEMFOLA (follitropina alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 75 UI/0,125 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo 1), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) - AIC n. 043364013/E (in base 10) 19CCPF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 74).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,14.

Confezione: 300 UI/0,50 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo 1), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) - AIC n. 043364049/E (in base 10) 19CCQK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 74).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 84,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 139,16.

Confezione: 450 UI/0,75 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo 1), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) - AIC n. 043364052/E (in base 10) 19CCQN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 74).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 124,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 206,02.

Confezione: 150 UI/0,25 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo 1), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) - AIC n. 043364025/E (in base 10) 19CCPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 225 UI/0,375 ml - soluzione iniettabile - penna preriempita: cartuccia (vetro tipo 1), tappo a stantuffo (gomma di alobutile), capsula di chiusura modellata in alluminio con interno in gomma - 1 confezione (penna preriempita + ago + batuffolo imbevuto di alcool) - AIC n. 043364037/E (in base 10) 19CCQ5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BEMFOLA (follitropina alfa) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle Regioni (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

15A01846

DETERMINA 23 febbraio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Fycompa (perampanel)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 184/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale FYCOMPA (perampanel) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23/07/2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/776/001 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/002 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/003 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse;

EU/1/12/776/004 4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse;

EU/1/12/776/005 6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/006 6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse;

EU/1/12/776/007 6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse;

EU/1/12/776/008 8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/009 8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse;

EU/1/12/776/010 8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse;

EU/1/12/776/011 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/012 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse;

EU/1/12/776/013 10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse;

EU/1/12/776/014 12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse;

EU/1/12/776/015 12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse;

EU/1/12/776/016 12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse.

Titolare A.I.C.: EISAI Europe Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Mini-

stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta EISAI Europe Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale FYCOMPA (perampanel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581013/E (in base 10) 18MH0P (in base 32);

4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581025/E (in base 10) 18MH11 (in base 32);

4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581037/E (in base 10) 18MH1F (in base 32);

4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse - A.I.C. n. 042581049/E (in base 10) 18MH1T (in base 32);

6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581052/E (in base 10) 18MH1W (in base 32);

6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581064/E (in base 10) 18MH28 (in base 32);

6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse - A.I.C. n. 042581076/E (in base 10) 18MH2N (in base 32);

8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581088/E (in base 10) 18MH30 (in base 32);

8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581090/E (in base 10) 18MH32 (in base 32);

8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse - A.I.C. n. 042581102/E (in base 10) 18MH3G (in base 32);

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581114/E (in base 10) 18MH3U (in base 32);

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581126/E (in base 10) 18MH46 (in base 32);

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse - A.I.C. n. 042581138/E (in base 10) 18MH4L (in base 32);

12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581140/E (in base 10) 18MH4N (in base 32);

12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581153/E (in base 10) 18MH51 (in base 32);

12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 84 compresse - A.I.C. n. 042581165/E (in base 10) 18MH5F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

FYCOMPA è indicato per il trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia di età pari o superiore a 12 anni.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale FYCOMPA (perampanel) è classificata come segue:

Confezioni:

2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 7 compresse - A.I.C. n. 042581013/E (in base 10) 18MH0P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 29,93

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49,40

4 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581037/E (in base 10) 18MH1F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 119,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,55

6 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581064/E (in base 10) 18MH28 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 119,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,55

8 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581090/E (in base 10) 18MH32 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 119,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,55

10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581126/E (in base 10) 18MH46 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 119,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,55

12 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/AL) - 28 compresse - A.I.C. n. 042581153/E (in base 10) 18MH51 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 119,70

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 197,55

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FYCOMPA (perampanel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT), come da scheda allegata alla presente determina (All. 1), e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2015

Il Direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA

Per la prescrizione di **FYCOMPA** (perampanel)

(valido per 6 mesi)

Fycompa è indicato come trattamento aggiuntivo di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in pazienti affetti da epilessia, di età pari o superiore a 12 anni.

Centro prescrittore: ____

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ____

Paziente (nome, cognome): ___________________________*Data di nascita:* __________

Sesso: M □ F □ *Codice fiscale:* ______________________________

Indirizzo: ______________________________*Recapito telefonico:* ____________

ASL di residenza: ____

MMG o PLS: ___________________________________

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neurologia, Neuropsichiatria infantile e Pediatria

Criteri di eleggibilità (Le risposte devono essere Si per la prescrizione di Fycompa a carico del SSN)

1- *Il paziente ha **almeno 12 anni** e presenta crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria?*
Si □ No □

2- *Il paziente non ha risposto a precedenti trattamenti con altri farmaci antiepilettici adeguati per indicazione e dosaggio?*
Si □ No □

Posologia e modalità di somministrazione (4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)

Adulti e adolescenti: Il trattamento con Fycompa deve essere iniziato con una dose di 2 mg/die. La dose può essere aumentata in base alla risposta clinica e alla tollerabilità, con incrementi di 2 mg/die, fino a una dose di mantenimento di 4 mg/die fino a 8 mg/die. In base alla risposta clinica e alla tollerabilità individuale alla dose di 8 mg/die, la dose può essere aumentata con incrementi di 2 mg/die fino a una dose di 12 mg/die. Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che non riducono l'emivita di perampanel (paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno due settimane. Nei pazienti in terapia concomitante con medicinali che riducono l'emivita di perampanel (paragrafo 4.5), la titolazione della dose deve essere eseguita ad intervalli di almeno una settimana.

Anziani (oltre i 65 anni di età): Procedere con cautela nel trattamento dei pazienti anziani dal momento che le informazioni sulla sicurezza dell'impiego di perampanel in questi pazienti sono limitate.

Insufficienza renale: Non è richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con insufficienza renale lieve. L'uso nei pazienti con insufficienza renale moderata o grave o nei pazienti emodializzati non è raccomandato.

Insufficienza epatica: La dose di perampanel nei pazienti con lieve e moderata insufficienza epatica non deve superare gli 8 mg. Rispettare intervalli di almeno due settimane tra gli incrementi della dose. L'uso nei pazienti con insufficienza epatica grave non è raccomandato

Durata prevista del trattamento: **6 mesi**

Data ____/____/____

Timbro e firma del medico prescrittore

____

15A01860

DETERMINA 25 febbraio 2015.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ketoconazolo HRA», ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 203/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n.1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 20 gennaio 2015;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

KETOCONAZOLO HRA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 febbraio 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Allegato alla Determina AIFA Numero 203/2015 del 25/02/2015/

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaci di nuova registrazione

KETOCONAZOLO HRA

Codice ATC - Principio Attivo: ATC Pending - chetoconazolo
Titolare: LABORATOIRE HRA PHARMA
GUUE 30/12/2014

Indicazioni terapeutiche
Ketoconazolo HRA è indicato per il trattamento della sindrome di Cushing endogena in adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni.

Modo di somministrazione
Uso orale.
Il trattamento deve essere iniziato e controllato da medici esperti in endocrinologia o medicina interna che abbiano a disposizione strutture idonee per il monitoraggio delle risposte biochimiche, dal momento che la dose deve essere aggiustata in modo da soddisfare le esigenze terapeutiche del paziente, in base alla normalizzazione dei livelli di cortisolo.
Popolazione pediatrica
La sicurezza e l'efficacia di Ketoconazolo HRA nei bambini di età inferiore ai 12 anni non sono state stabilite. Non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia per i bambini di età inferiore ai 12 anni. La posologia negli adolescenti di età superiore ai 12 anni è la stessa degli adulti.
Il chetoconazolo è controindicato in pazienti con insufficienza epatica acuta o cronica

Confezioni autorizzate:
EU/1/14/965/001 **AIC: 043781018 /E** (in base 10) 19S2WU (in base 32)
200 MG COMPRESSE - USO ORALE - BLISTER PVC/ALLUMINIO - 60 COMPRESSE

Rapporti di aggiornamento periodici sulla sicurezza
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:- su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di

minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	**Termine**
Studio post-autorizzativo sulla sicurezza: registro osservazionale multinazionale finalizzato alla raccolta di dati clinici su pazienti con sindrome di Cushing esposti a Chetoconazolo (usando preferibilmente, ove possibile, il Registro europeo per la sindrome di Cushing - ERCUSYN), per valutare i pattern di utilizzo del medicinale e documentare la sicurezza (ad es. epatotossicità, prolungamento dell'intervallo QT) e l'efficacia del chetoconazolo	Presentazione annuale

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, endocrinologo (RNRL).

15A01861

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 29 gennaio 2015, n. **1**.

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

Attesa la rilevanza e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, nonché di fornire chiarimenti in merito ad altri profili di raccordo tra le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti del presente documento è stato sentito l'Osservatorio nazionale ed è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali.

Roma, 29 gennaio 2015

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
LANZETTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 399

Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei commi, ove non diversamente previsto, sono riferiti all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

SOMMARIO:

COMMA 735 – DECORRENZA DELLE MISURE DELLA LEGGE DI STABILITÀ.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

COMMI 418 E 419 – CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

Le province e le città metropolitane (di seguito enti di area vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito da apposito decreto interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale definiti dalla legge 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428. Tali processi determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari delle funzioni

non fondamentale in attuazione della predetta legge 56/2014 e in altre amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

COMMA 420 - CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE MEDIANTE DIVIETI IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DI STIPULA DI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA.

Finalità

La previsione del comma 420 è da collegare alla misura del comma 418 che dispone per le province e per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente.

Ambito soggettivo

La previsione si applica solo alle province, comprese quelle con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane). Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo secondo cui "Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo." si intende riferito esclusivamente alle province.

Si evidenzia che, poiché le misure del comma 418 sono destinate anche alle città metropolitane, pur non essendo le stesse destinatarie del comma 420, è evidente che la compressione delle spese correnti si rifletterà anche sulla spesa di personale riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa anche per le medesime città metropolitane.

Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le predette città metropolitane situazioni di soprannumerarietà, non sarà comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi generali che vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la conseguente sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale

Lettera *c)*: divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità:

Il divieto era già previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto è stato confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle province secondo l'ordinamento anteriore alla legge 56/2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti salvi gli effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal citato comma 418.

La lettera *c)* del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche all'acquisizione di personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data.

Resta fermo l'obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di cui alla lettera *c)*.

Lettera *d)*: divieto di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l'onere del trattamento economico del personale in posizione di comando grava sull'amministrazione utilizzatrice.

Lettera *e)*: divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi.

Alle province è preclusa in modo assoluto, per le finalità di contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui al comma 418, la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul punto occorre operare una distinzione tra l'articolo 90 e l'articolo 110, nonché tra disciplina a regime e disciplina transitoria.

DISCIPLINA A REGIME ARTICOLO 90.

Rispetto all'articolo 90 il divieto interviene impedendo l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne deriva che, per supportare il Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90.

DISCIPLINA A REGIME ARTICOLO 110.

La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini dell'articolo 110 in quanto in entrambi i casi è presupposto necessario l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le Province non possono stipulare contratti a tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale interno, in quanto il predetto articolo presuppone l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera *e)*.

DISCIPLINA TRANSITORIA ARTICOLO 110.

La lettera *e)* prevede che i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c. 4). La disciplina transitoria dettata per l'articolo 110 si applica sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014.

DISCIPLINA TRANSITORIA ARTICOLO 90.

Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell'articolo 90, per le province che non hanno ancora proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, quanto l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro.

Lettera *f)*: divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: *a)* a tempo determinato, *b)* quelli flessibili scaturenti da convenzioni, *c)* di collaborazione coordinata e continuativa, *d)* di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, *e)* di somministrazione di lavoro, *f)* di lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro. In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al caso in cui il costo del personale sia coperto da finan-

ziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge 56/2014, all'articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andrà meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe.

Lettera *g)*: divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI PROROGHE DEI CONTRATTI.

Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, le diverse previsioni di legge quali, per quanto concerne gli enti di area vasta, quelle contenute:

a) nell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014.

b) nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

COMMA 429 – DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA ADIBITO A SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (FINANZIAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DELLE PROROGHE PER I TEMPI DETERMINATI E PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE).

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale

La previsione è indirizzata agli enti di area vasta e ha l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "garanzia per i giovani".

La norma deve intendersi di vigenza annuale in quanto, pur non fissando un *dies* ad quem delimitativo della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale, era già prevista nella legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l'intenzione del legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale.

Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014

La previsione detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del riordino delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede, tra i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. Come meglio si dirà nel prosieguo, tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da definire in sede di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra descritti.

Contenuto

La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali, le seguenti fattispecie:

rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del comma 429 rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro. Ciò determina, nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge 183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area vasta. Questo finanziamento straordinario è in linea con quanto detto in merito al percorso differenziato riservato al personale a tempo indeterminato adibito a tali funzioni;

proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato e prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilità 2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuità del servizio.

La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, è soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità si rinvia alla circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza si fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione anche per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà, per quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma che autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo novellato, "Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale." L'accezione "province" di cui al predetto comma 9 è riferita all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014 e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli:

1, comma 557, della legge 296/2006;

9, comma 28, del d.l. 78/2010;

31, comma 26, lettera *d)*, della legge n. 183 del 2011.

Resta ininfluente, in caso di violazione del patto, l'applicabilità del comma 429 in merito alla possibilità di finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione o di maggiore onere per l'ente.

COMMA 421 – RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

Finalità e ambito soggettivo

Il comma ha l'obiettivo di ridurre *ex lege* la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta.

Percentuali di riduzione della dotazione organica

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore.

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della dotazione organica è ridotto *ex lege* nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31 gennaio 2015), gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire.

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° marzo 2015).

Alla data del 1° marzo 2015, ove l'ente ritenga di operare un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino.

Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo.

Si deve precisare che con la nozione di "spesa del personale di ruolo" deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni

La quantificazione in termini di valore finanziario dei sovrannumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. Ove necessario il termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015.

È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: *a)* personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro; *b)* personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale; *c)* personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] È opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La ripartizione del valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare.

COMMA 422 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CHE RIMANE ASSEGNATO AGLI ENTI DI AREA VASTA E DEL PERSONALE CHE SARÀ DESTINATARIO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse.

In particolare, rilevano i seguenti commi dell'articolo 1:

comma 92 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione […] delle risorse finanziarie, umane […] connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

comma 96, lettera *a)*, secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Quanto sopra è opportunamente richiamato in quanto la legge 56/2014 mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Il coordinamento tra le due leggi è operato in fase applicativa, sulla base delle presenti linee guida.

In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di seguito indicati:

Accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Accordo (1) per i fini che ci riguardano ha previsto:

a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni, tra l'altro, di:

a. impulso e di raccordo per l'attuazione della legge 56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a livello regionale (ovvero gli osservatori regionali);

b. supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino.

b) la costituzione di osservatori regionali come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni stesse presso il livello istituzionale più adeguato.

Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (2) rileva per i seguenti punti o criteri:

l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni);

in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli enti di area vasta hanno effettuato un mappatura delle risorse connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 (8 aprile 2014);

attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali;

garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalità e i criteri in base ai quali le Province e le Città metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinato a procedure di mobilità. A tal fine occorre tenere conto di quanto segue.

Partecipazione sindacale

In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro del personale, sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare agli articoli:

6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità;

33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo:

La legge 56/2014 ha previsto all'articolo 1:

comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze;

comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite […] dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91.

L'Accordo sopracitato (ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le regioni convengono che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro rappresentanze territoriali sarà garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti.

Rileva, altresì, il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013.

In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la stessa si svolgerà ai vari livelli previsti, fermo restando che quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in relazione all'impatto diretto degli atti adottati sui rapporti di lavoro dei dipendenti, dovrà essere curata dagli enti di area vasta.

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni

In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni, gli enti determinano i criteri affinché gli enti di area vasta definiscano l'elenco del personale che rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto ordinario e quello da destinare, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Il termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale, si intende che può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il presupposto dell'indicazione nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni). I percorsi di mobilità previsti sono:

a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera *e)* dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini finanziari deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni. L'operazione di cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente di area vasta d'intesa con le regioni, sulla base dei criteri definiti in sede di osservatorio regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera *e)* dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.

(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU.

(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 107/CU.

b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera *a)*, ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge 56/2014 non ereditano la titolarità delle funzioni non fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, non corrisponde anche l'ampliamento della dotazione organica.

In sede di osservatori regionali vengono, perciò definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere *a)* e *b)*. Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che:

svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria;

svolgono le funzioni presso i centri per l'impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del riordino delle funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014);

saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013.

Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica

Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilità, nonché quello che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non può essere inferiore al valore finanziario del soprannumero come individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° marzo. È fatta salva la possibilità di un valore finanziario superiore laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo, le dotazioni organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31 gennaio 2015.

COMMA 423 — PIANI DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO, DECRETO CHE FISSA I CRITERI PER LA MOBILITÀ, INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI.

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto dei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e Associazione Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta. In particolare i dati elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere presi a riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione.

Sempre in tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri, anche in riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri tengono conto di quanto previsto nelle presenti linee guida.

La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell'articolo 29-*bis* del d.lgs. 165/2001.

Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche professionali, di anzianità anagrafica e contributiva, di sede di domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste.

È il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla legge 56/2014.

Laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli enti locali secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato.

COMMI 424 E 425 - RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUI BUDGET DELLE ASSUNZIONI 2015 E 2016 DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, al netto di quello interessato a percorsi diversi secondo l'illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e 425 rispondono alla medesima finalità.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424

Le regioni (strutture di tutta l'amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma. Le regioni valutano se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL.

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-*quater*, del d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.

Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate.

Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Si precisa

al riguardo che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla ricognizione prevista dal comma 425.

La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Tale incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo consentono.

I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 424.

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma con 425.

Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le citate amministrazioni una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento.

Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da considerare al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Incontro domanda e offerta di mobilità

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l'incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione dei commi 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell'apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le procedure di mobilità si svolgono prioritariamente verso gli uffici giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a processi di mobilità di altro personale.

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche

Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.

Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento.

Saranno fornite istruzioni separate in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui "Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca."

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.

Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse.

Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Categorie infungibile

Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti.

COMMA 426 – PROROGA DEL TERMINE PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Finalità

La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli enti di area vasta.

Contenuto

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018.

COMMA 427 — UTILIZZO DEL PERSONALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ E FORME DI MOBILITÀ TEMPORANEA IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da par-

te delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

In merito alla possibilità delle regioni di utilizzare le facoltà previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo.

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

È facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato alla funzione, ove sia transitato in mobilità verso la regione, può essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro.

COMMA 428 – RIASSORBIMENTO E MOBILITÀ DEL PERSONALE NON UTILMENTE RICOLLOCATO

Finalità

La disposizione reca una disposizione di chiusura dell'intero processo di riassorbimento del personale sovrannumerario, prendendo in considerazione l'ipotesi residuale in cui vi siano unità sovrannumerarie non utilmente ricollocate all'esito delle procedure previste dai commi 421-425.

La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016.

A tal riguardo, il legislatore prevede l'implementazione, nel rispetto delle prerogative sindacali, di istituti contrattuali di solidarietà che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale al fine di ripartire tra tutto il personale rimasto in servizio nell'ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non ricollocato.

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'applicazione di tali istituti risulti infruttuosa ai fini del completo riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come extrema *ratio* l'attivazione del collocamento in disponibilità di tali unità secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e 8 del d.lgs.165.

Ambito soggettivo.

La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area vasta, pertanto ne sono interessate sia Province sia Città metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali amministrazioni.

Contenuto

La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di tutto il personale soprannumerario, si definiscono entro 30 giorni criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale e non solo il contingente dei sovrannumerari. In particolare, la definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tenendo conto che la norma stabilisce espressamente come criterio prioritario la maggiore anzianità contributiva.

Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell'onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie

In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo assorbimento con le modalità appena illustrate, la norma prevede da ultimo il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001.

COMMA 430 – RINEGOZIAZIONE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Finalità e contenuto

La disposizione prevede la facoltà per le province e le città metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui non trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione stessa restano a carico dell'ente richiedente.

Modalità di rinegoziazione

Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "CDP"), nonché con gli altri soggetti finanziatori.

Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti, regolamenta le operazioni di rinegoziazione dei propri mutui attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le condizioni, i termini e le modalità. Le Circolari sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel sito internet della CDP onde consentirne la massima pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita richiesta di rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione dei processi di valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori.

CHIARIMENTI AGGIUNTIVI E ALTRE INIZIATIVE OPERATIVE

Partita IVA

Le Città Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice Fiscale delle omonime Province.

Collegio revisori

La città metropolitano può deliberare che il collegio dei revisori già in carica presso la provincia possa rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo.

Comparto di contrattazione delle città metropolitane

Fino alla nuova tornata contrattuale, le città metropolitane, poiché succedono alle province, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

Alienazione del patrimonio immobiliare

Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal MEF.

Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare.

CRONOPROGRAMMA

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE PROCEDENTE	ATTO
1. Riduzione dotazione organica enti di area vasta e determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica (**comma 421**)	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali
2. Quantificazione finanziaria dei soprannumeri e ripartizione in relazione alle funzioni (**comma 421**)	31 gennaio 2015° oppure, ove necessario, 1° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali
3. Determinazione piani riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale (**comma 423**)	1 ° marzo 2015	Enti di area vasta	Adozione dei piani e trasmissione agli osservatori provinciali
4. Eventuale rideterminazione in riduzione del valore finanziario della dotazione organica e in aumento del valore finanziario del soprannumero rispetto al punto 2.	1 ° marzo 2015	Enti di area vasta	Trasmissione della delibera agli osservatori regionali
5. Adozione del d.m. che fissa i criteri per le procedure di mobilità	1 ° marzo 2015	Ministro per la semplificazione e la P.A. e altre soggetti coinvolti (Autonomie, osservatori, parti sociali)	Decreto del Ministro
6. Articolazione della dotazione organica del personale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta (**comma 423**)	31 marzo 2015	Enti di area vasta	Adozione della dotazione organica e trasmissione agli osservatori regionali
7. Elenco del personale che rimane assegnato all'ente di area vasta per l'esercizio delle funzioni fondamentali (**comma 422**)	31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti	Enti di area vasta	Adozione dell'elenco e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale
8. Elenco del personale distinto in relazione alle diverse procedure di mobilità di cui potrà essere destinatario: - legge 56/2014 - legge 190/2014 - ecc. Elenco del personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016 (**comma 422**)	31 marzo 2015 o termine derivante dal completamento d egli adempimenti	Enti di area vasta	Adozione degli elenchi e trasmissione agli osservatori regionali e nazionale
9. Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione di cui al comma 421	31 marzo 2015	Enti di area vasta	Comunicazione dei dati agli osservatori regionali

10. Trasferimento del personale degli enti di area vasta alle regioni per le funzioni che, anteriormente alla legge 56/2014, erano nella titolarità delle regioni ed erano state delegate ai predetti enti con relativi trasferimenti finanziari (**commi 422 e 423**)	Entro i tempi di riordino delle funzioni con legge regionale	Enti di area vasta d'intesa con la Regione	Cessione dei contratti di lavoro
11. Avvio rilevazioni domanda e offerta di mobilità	31 marzo 2015	Soggetti vigilati da amministrazioni centrali competenti	Messa in linea delle schede di rilevazione e del portale
12. Avvio contratti a tempo parziale con tutto il personale rimasto in servizio presso gli enti di area vasta (adibito a funzioni fondamentali o soprannumerario non ricollocato)	31 dicembre 2016	Enti di aria vasta	Comunicazione alle OO.SS.
13. Definizione di criteri e tempi per il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale	30 gennaio 2017	Enti di area vasta	Piano attuativo
14. Dichiarazione di messa in disponibilità del personale in esubero	31 marzo 2017	Enti di area vasta	Comunicazione dell'elenco alle amministrazioni competenti.

15A01976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel comune di Socchieve

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 8 del 23 febbraio 2015, è stato approvato l'aggiornamento, per mero errore materiale, della pericolosità idraulica individuata nelle tavole n. 17 e n. 18, in comune di Socchieve (Udine).

L'aggiornamento costituisce variante al Piano ed entra in vigore dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura della Regione interessata, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.adbve.it

15A01925

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 febbraio 2015 il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Claudio Gallina di Lorenzo, Console onorario di Portogallo a Palermo.

15A01831

Rilascio di *exequatur*

In data 23 febbraio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al Mikhail Vasilievich Kolombet, Console generale della Federazione russa a Palermo.

15A01863

Rilascio di *exequatur*

In data 13 febbraio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Facchinetti Pulazzini, Console onorario di Spagna a Bologna.

15A01864

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giuliana Paoletti, Console generale onorario del Regno di Danimarca in Milano.

15A01865

Rilascio di *exequatur*

In data 19 febbraio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Ficai, Console onorario della Repubblica Federale democratica di Etiopia in Parma.

15A01866

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1298
Yen	134,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,444
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,7352
Fiorino ungherese	305,09
Zloty polacco	4,1746
Nuovo leu romeno	4,4483
Corona svedese	9,5656
Franco svizzero	1,0727
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,64
Kuna croata	7,7115
Rublo russo	72,5628
Lira turca	2,8037
Dollaro australiano	1,4510
Real brasiliano	3,2729
Dollaro canadese	1,4256
Yuan cinese	70,0686
Dollaro di Hong Kong	8,7631
Rupia indonesiana	14607,09
Shekel israeliano	4,3602
Rupia indiana	70,4035
Won sudcoreano	1253,43
Peso messicano	17,0685
Ringgit malese	4,1093
Dollaro neozelandese	1,5041
Peso filippino	50,063
Dollaro di Singapore	1,5384
Baht tailandese	36,7860
Rand sudafricano	13,2311

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02103

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1328
Yen	135,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,487
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,7344
Fiorino ungherese	305,00
Zloty polacco	4,1662
Nuovo leu romeno	4,4435
Corona svedese	9,5199
Franco svizzero	1,0755
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,63
Kuna croata	7,7020
Rublo russo	71,4174
Lira turca	2,8082
Dollaro australiano	1,4609
Real brasiliano	3,2518
Dollaro canadese	1,4322
Yuan cinese	7,0842
Dollaro di Hong Kong	8,7876
Rupia indonesiana	14635,14
Shekel israeliano	4,4702
Rupia indiana	70,4630
Won sudcoreano	1261,64

Peso messicano	17,1143
Ringgit malese	4,1257
Dollaro neozelandese	1,5225
Peso filippino	50,137
Dollaro di Singapore	1,5420
Baht tailandese	36,8840
Rand sudafricano	13,1490

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1346
Yen	134,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,419
Corona danese	7,4650
Lira Sterlina	0,73280
Fiorino ungherese	305,55
Zloty polacco	4,1615
Nuovo leu romeno	4,4223
Corona svedese	9,4910
Franco svizzero	1,0773
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6325
Kuna croata	7,6840
Rublo russo	70,3432
Lira turca	2,8017
Dollaro australiano	1,4388
Real brasiliano	3,2395
Dollaro canadese	1,4116
Yuan cinese	7,1025
Dollaro di Hong Kong	8,7997
Rupia indonesiana	14617,03
Shekel israeliano	4,4830
Rupia indiana	70,3083
Won sudcoreano	1248,89
Peso messicano	16,9424
Ringgit malese	4,0908
Dollaro neozelandese	1,5031
Peso filippino	49,988
Dollaro di Singapore	1,5378
Baht tailandese	36,909
Rand sudafricano	13,0250

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02105

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1317
Yen	134,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,515
Corona danese	7,4679
Lira Sterlina	0,7301
Fiorino ungherese	302,88
Zloty polacco	4,1535
Nuovo leu romeno	4,4278
Corona svedese	9,4146
Franco svizzero	1,0745
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,56
Kuna croata	7,6965
Rublo russo	68,8165
Lira turca	2,8085
Dollaro australiano	1,4357
Real brasiliano	3,2264
Dollaro canadese	1,4112
Yuan cinese	7,0831
Dollaro di Hong Kong	8,7760
Rupia indonesiana	14537,82
Shekel israeliano	4,4552
Rupia indiana	69,8838
Won sudcoreano	1240,60
Peso messicano	16,8425
Ringgit malese	4,0483

Dollaro neozelandese	1,4919
Peso filippino	49,767
Dollaro di Singapore	1,5293
Baht tailandese	36,5700
Rand sudafricano	12,9381

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02106

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1240
Yen	134,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,438
Corona danese	7,4660
Lira Sterlina	0,7278
Fiorino ungherese	303,03
Zloty polacco	4,1524
Nuovo leu romeno	4,4413
Corona svedese	9,3693
Franco svizzero	1,0636
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,57
Kuna croata	7,6885
Rublo russo	69,2000
Lira turca	2,8300
Dollaro australiano	1,4358
Real brasiliano	3,2579
Dollaro canadese	1,3995
Yuan cinese	7,0485
Dollaro di Hong Kong	8,7167
Rupia indonesiana	14555,96
Shekel israeliano	4,4816
Rupia indiana	69,4822
Won sudcoreano	1236,16
Peso messicano	16,8723
Ringgit malese	4,0576
Dollaro neozelandese	1,4849
Peso filippino	49,486
Dollaro di Singapore	1,5289
Baht tailandese	36,3360
Rand sudafricano	13,0684

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02107

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 marzo 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1227
Yen	134,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,488
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,7294
Fiorino ungherese	303,58
Zloty polacco	4,1563
Nuovo leu romeno	4,4418
Corona svedese	9,3436
Franco svizzero	1,0724
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,61
Kuna croata	7,6755
Rublo russo	70,0036
Lira turca	2,8211
Dollaro australiano	1,4433
Real brasiliano	3,2133
Dollaro canadese	1,4025
Yuan cinese	7,0456
Dollaro di Hong Kong	8,7060
Rupia indonesiana	14561,42
Shekel israeliano	4,4796
Rupia indiana	69,5415
Won sudcoreano	1235,65
Peso messicano	16,7816
Ringgit malese	4,0771
Dollaro neozelandese	1,4907
Peso filippino	49,528

Dollaro di Singapore	1,5303
Baht tailandese	36,2970
Rand sudafricano	13,1442

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02108

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1168
Yen	133,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,453
Corona danese	7,4533
Lira Sterlina	0,72760
Fiorino ungherese	305,07
Zloty polacco	4,1582
Nuovo leu romeno	4,4563
Corona svedese	9,2765
Franco svizzero	1,0736
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6095
Kuna croata	7,6720
Rublo russo	69,5600
Lira turca	2,8296
Dollaro australiano	1,4288
Real brasiliano	3,2536
Dollaro canadese	1,3981
Yuan cinese	7,0043
Dollaro di Hong Kong	8,6609
Rupia indonesiana	14513,01
Shekel israeliano	4,4566
Rupia indiana	69,1544
Won sudcoreano	1225,66
Peso messicano	16,7967
Ringgit malese	4,0597
Dollaro neozelandese	1,4807
Peso filippino	49,220

Dollaro di Singapore	1,5222
Baht tailandese	36,131
Rand sudafricano	13,1696

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02109

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1124
Yen	133,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,464
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,7259
Fiorino ungherese	306,47
Zloty polacco	4,1727
Nuovo leu romeno	4,4555
Corona svedese	9,2379
Franco svizzero	1,0694
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,61
Kuna croata	7,6600
Rublo russo	68,6340
Lira turca	2,8317
Dollaro australiano	1,4191
Real brasiliano	3,2999
Dollaro canadese	1,3922
Yuan cinese	6,9734
Dollaro di Hong Kong	8,6266
Rupia indonesiana	14455,64
Shekel israeliano	4,4334
Rupia indiana	69,2626
Won sudcoreano	1222,39
Peso messicano	16,7283
Ringgit malese	4,0629
Dollaro neozelandese	1,4650
Peso filippino	49,082

Dollaro di Singapore	1,5207
Baht tailandese	36,0360
Rand sudafricano	13,1071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02110

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1069
Yen	133,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,422
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,72510
Fiorino ungherese	305,36
Zloty polacco	4,1397
Nuovo leu romeno	4,4453
Corona svedese	9,2140
Franco svizzero	1,0697
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5460
Kuna croata	7,6585
Rublo russo	67,6095
Lira turca	2,8663
Dollaro australiano	1,4205
Real brasiliano	3,3009
Dollaro canadese	1,3770
Yuan cinese	6,9382
Dollaro di Hong Kong	8,5847
Rupia indonesiana	14363,07
Shekel israeliano	4,4270
Rupia indiana	68,9098
Won sudcoreano	1218,84
Peso messicano	16,6566
Ringgit malese	4,0416
Dollaro neozelandese	1,4777
Peso filippino	48,848

Dollaro di Singapore	1,5156
Baht tailandese	35,885
Rand sudafricano	13,0163

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0963
Yen	131,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,297
Corona danese	7,4514
Lira Sterlina	0,7220
Fiorino ungherese	303,78
Zloty polacco	4,1178
Nuovo leu romeno	4,4410
Corona svedese	9,1893
Franco svizzero	1,0700
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,54
Kuna croata	7,6205
Rublo russo	65,2170
Lira turca	2,8275
Dollaro australiano	1,3990
Real brasiliano	3,2949
Dollaro canadese	1,3666
Yuan cinese	6,8651
Dollaro di Hong Kong	8,5055
Rupia indonesiana	14182,39
Shekel israeliano	4,3823
Rupia indiana	68,4064
Won sudcoreano	1203,83
Peso messicano	16,6451
Ringgit malese	3,9923
Dollaro neozelandese	1,4627
Peso filippino	48,282
Dollaro di Singapore	1,5004

Baht tailandese	35,5310
Rand sudafricano	12,9134

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A02112

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Montevecchio di Pergola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2015, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Montevecchio di Pergola (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

15A01919

Approvazione della nuova denominazione assunta dal «Seminario Minore Vincentinum/Fürstbischöfliches Knabenseminar Vinzentinum», in Bressanone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2015, il «Seminario Minore Vincentinum/Fürstbischöfliches Knabenseminar Vinzentinum», con sede in Bressanone (BZ), ha assunto la nuova denominazione di Istituto vescovile Vinzentinum/Bischöfliches Institut Vinzentinum, con sede in Bressanone (BZ).

15A01929

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Vitulano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2015, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore, con sede in Vitulano (BN), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di San Menna Eremita, con sede in Vitulano (BN).

15A01930

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale 2014 "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati".

Sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it è pubblicata, all'esito della valutazione, la graduatoria di merito relativa ai progetti presentati ai sensi dell'Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale 2014 "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati".

15A02143

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 761 del 2 febbraio 2014, al Luogotenente Giuseppe Soricelli, nato il 17 marzo 1949 a Calvi (Benevento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione ed encomiabile senso del dovere, nel corso di oltre quarantasei anni di carriera militare, ha profuso ogni energia nell'espletamento dei compiti affidatigli distinguendosi, in particolare, nel delicato e impegnativo incarico di Comandante di stazione urbana in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il perseverante impegno e l'eccezionale professionalità dimostrati nell'assolvimento dei compiti istituzionali, hanno trovato riscontro nei pregevoli risultati operativi conseguiti dal reparto da lui diretto. Grazie alla sua opera avveduta e intelligente ha inoltre riscosso il plauso unanime di autorità locali ed estere, meritando importanti riconoscimenti da parte del Sindaco di Roma e del Capo della Missione della Rappresentanza Diplomatica U.S.A. in Italia, contribuendo così ad esaltare il lustro e il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 febbraio 1967-31 dicembre 2013.

15A01920

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, di una confezione del medicinale per uso veterinario «Semfortan 10 mg/ml».

Decreto n. 26 del 25 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale veterinario SEMFORTAN 10 mg/ml, A.I.C. n. 104292, a nome dell'impresa Eurovet Animal Health BV, con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi, è revocata nella confezione: scatola con 1 flacone in vetro da 100 ml, A.I.C. n. 104292077.

Motivo della revoca: richiesta della società titolare.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

15A01933

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Elmidog».

Decreto n. 25 del 25 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ELMIDOG, A.I.C. n. 104193, a nome dell'impresa Laboratorio Vaccinogeno Pagnini Snc di Pagnini P. e F.lli, con sede in via Diaz n. 147/149 - 80052 Portici (Napoli), codice fiscale n. 00562910638, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione del medicinale per tre anni consecutivi ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

15A01934

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval RS+PI3 IntraNasal».

Estratto del provvedimento n. 111 del 19 febbraio 2015

Medicinale veterinario RISPOVAL RS+PI3 IntraNasal

scatola di cartone contenente 1 flacone da 5 dosi di polvere + 1 flacone da 5 dosi di diluente A.I.C. n. 103860019

scatola di cartone contenente 1 flacone da 25 dosi di polvere + 1 flacone da 25 dosi di diluente A.I.C. n. 103860021

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0224/001/II/013

Si autorizza l'aggiunta di un nuovo confezionamento primario e precisamente una scatola di plastica contenente 5 flaconi da 1 dose di polvere + 5 flaconi da 1 dose di diluente (A.I.C. n. 103860033).

La variazione sopra indicata composta la modifica del punto 6.3, 6.5 e 8 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (presentazione da 5 dosi e da 25 dosi): 24 mesi.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (presentazione da 1 dose): 12 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Scatola di cartone contenente 1 flacone di vetro da 5 o 25 dosi di polvere e 1 flacone con 10 ml o 50 ml di diluente. Entrambi i flaconi sono chiusi con un tappo in gomma ed una ghiera di alluminio.

Scatola di plastica contenente 5 flaconi di vetro da 1 dose di polvere e 5 flaconi con 2 ml di diluente.

Entrambi i flaconi sono chiusi con un tappo in gomma ed una ghiera di alluminio.

Sono forniti anche gli applicatori nasali per la vaccinazione.

8. Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Scatola di cartone contenente 1 flacone da 5 dosi di polvere + 1 flacone da 5 dosi di diluente A.I.C. n. 103860019

Scatola di cartone contenente 1 flacone da 25 dosi di polvere + 1 flacone da 25 dosi di diluente A.I.C. n. 103860021

Scatola di plastica contenente 5 flaconi da 1 dose di polvere + 5 flaconi da 1 dose di diluente A.I.C. n. 103860033

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01935

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxamulin BMP», 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

Decreto n. 19 del 13 febbraio 2015

Medicinale per uso veterinario "DOXAMULIN BMP", 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A., con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano

Produttore responsabile rilascio lotti: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in via Mascagni, 6 – 20884 Sulbiate (MB).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da kg 25 – A.I.C. n. 104572019

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

Principio attivo:

tiamulina idrogeno fumarato 100 g (pari a 81 g di tiamulina base)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione

Suini e conigli

Indicazioni terapeutiche

Suino: trattamento della dissenteria emorragica dei suini sostenuta da Brachyspira hyodysenteriae.

Coniglio: controllo e trattamento della sindrome dell'enterocolite enzootica causata da clostridi (C. perfringens, C. piliforme, C. spiriforme).

Tempi di attesa

Carne e visceri:

suini: sette giorni

conigli: un giorno

Validità

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 4 mesi;

periodo di validità dopo l'inserimento nel mangime (sfarinato o pellettato): 4 mesi.

Regime di dispensazione

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 86 del 10 luglio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 181 del 3 agosto 2013.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A01936

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso veterinario «Zeel Veterinario».

Decreto n. 21 del 19 febbraio 2015

Medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate "ZEEL VETERINARIO" soluzione sterile, da somministrare per via intramuscolare, endovenosa, sottocutanea, intraarticolare, periarticolare, orale.

Titolare A.I.C.: società Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Dr. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede in Via Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 DE - 76532 Baden-Baden.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104852013

50 fiale da 5 ml – A.I.C. n. 104852025

Composizione:

Principi attivi:

1 fiala da 5,0 ml contiene:

Sostanze attive	*Potenza*	*Quantità in mg*
Arnica montana	D3	50.0 mg
Cartilago suis	D6	5.0 mg
Coenzym A	D8	5.0 mg
Embryo totalis suis	D6	5.0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6	5.0 mg
Nadidum	D8	5.0 mg
Placenta totalis suis	D6	5.0 mg
Sanguinaria canadensis	D4	7.5 mg
Solanum dulcamara	D3	25.0 mg
Sulfur	D6	9.0 mg
Symphytum officinale	D6	25.0 mg
Acidum thiocticum	D8	5.0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	5.0 mg
Rhus toxicodendron	D2	25.0 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, caprini, equidi, ovini, suini, specie avicole, specie cunicole, specie ittiche, cani, gatti, uccelli ornamentali e roditori piccoli.

Validità:

Periodo di validità in confezionamento integro: 5 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura: usare immediatamente e non conservare.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente estratto, che sostituisce ed annulla il decreto n. 137 del 24 dicembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 13 del 17 gennaio 2015, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla ditta interessata.

15A01937

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438 - Annualità 2015.

Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione politiche sociali - associazionismo sociale - contributi, le Linee guida adottate in data 10 marzo 2015 per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, per l'annualità 2015.

15A02037

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Idiazabal».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 70 - del 27 febbraio 2015 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «IDIAZABAL».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01924

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-062) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100150316

€ 1,00